ING. DENNIS TANDIN

Data:

COMUNE DI MANZANO — PROVINCIA DI UDINE

O.P. N.3/2015 – SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA LIBERTA' – INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA EX D.M. 28.12.2012

COMMITTENTE	IL TECNICO
Comune di Manzano **via Natisone 34** **33044 Manzano (UD)**	**Ing. Dennis Tandin**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Ing. Dennis Tandin
Via Colombar 6/E – 34071 Cormòns (GO) – mobile 3284614728
Albo Ingegneri Provincia di Gorizia n. 762 A – C.F. TNDDNS79M24F356G – P.IVA 01076360310
e-mail: dennis.tandin@gmail.com

PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni e le provviste necessarie, relative alle categorie di lavori successivamente elencati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, per dare completi ed utilizzabili tutti gli interventi e le opere finalizzati alla sostituzione dei serramenti della scuola primaria sita in via Libertà a Manzano.
L'entità e la natura delle opere è definita da:
- le norme e regolamenti vigenti riguardanti ogni aspetto (edile e quanto altro), comprese le eventuali prescrizioni di Enti Tutori, di Controllo ed Erogatori di Servizi;
- le specificazioni riportate nel presente Capitolato;
- gli elaborati del progetto esecutivo che è costituito dalle tavole grafiche di progetto, dalle relazioni, dagli abachi, dalle tavole dei particolari.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e alle prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori.
Resta comunque inteso che, anche se non espressamente specificate o richiamate, l'appalto comprende tutte le opere, dotazioni e prestazioni che siano prescritte da disposizioni di legge o che siano indispensabili per rendere l'immobile ed i suoi annessi utilizzabili a norma di legge e che dette opere, forniture e prestazioni sono comprese e compensate nel prezzo offerto.
Resta inoltre inteso che l'Appaltatore dovrà eseguire tutti i lavori che la Direzione dei Lavori ordinerà nel rispetto dei termini di legge e dei regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- la Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14, denominata Legge regionale (disciplina organica dei lavori pubblici);
- il regolamento di attuazione della legge regionale dei lavori pubblici, approvato con D.P.G.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres., denominato Regolamento regionale;
- il Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale, approvato con D.P.G.R. 5 giugno 2003, n. 0166/Pres., denominato Capitolato generale d'appalto regionale;
- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- il D. Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 204/17/CE e 2004/18/CE" per quanto applicabile, così come modificato ed integrato dalla Legge n.98 del 09/05/2013;
- il regolamento di attuazione della legge quadro dei lavori pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, denominato Regolamento statale, per quanto applicabile;
- il regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti n. 207 del 05/10/2010, così come modificato ed integrato dalla Legge n.98 del 09/05/2013;
- il Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile.
- il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le modifiche e integrazioni di leggi, regolamenti, decreti e circolari che dovessero intervenire fino alla data dell'offerta, o che intervenissero successivamente.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO E CATEGORIE PREVALENTI E GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE

L'importo complessivo di lavori a base d'asta, compresi nel presente appalto, ammonta a € 189.500,00 (diconsi Euro centoottantanovemilacinquecento/00); a solo titolo indicativo, la suddivisione in categorie è la seguente:

Descrizione sommaria	Importo dei Lavori inclusa manodopera [€]		Incidenza [%]	Categoria	Oltre agli oneri di sicurezza
	A misura	A corpo			
1) FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	-	€ 189.500,00	100	OS6	€ 1.000,00
Lavori a misura / a corpo	-	€ 189.500,00	100		

Totale importo lavori (base d'asta)	€ 190.500,00	
Di cui:		
Oneri per la sicurezza a misura / a corpo	€ 0,00	€ 1.000,00
Totale importo oneri per la sicurezza	€ 1.000,00	
Manodopera non soggetta a ribasso / a corpo	€ 0,00	€ 37.274,28
Totale importo manodopera non soggetto a ribasso	€ 37.274,28	
Totale importo lavori (soggetto al ribasso)	€ 152.225,72	

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 27, comma 3, della L.R. 31.05.2002 n. 14, all'articolo 38, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 100 del Regolamento regionale, all'articolo 29, comma 6, del capitolato generale d'appalto, sono indicati nella tabella di cui sopra.
Sempre a titolo indicativo, i lavori sono classificati nella categoria prevalente OS6, inerenti a tutte le lavorazioni previste in progetto, con i relativi importi, manodopera ed oneri di sicurezza inclusi:

	Categoria ex allegato A D.P.R. n. 34 del 2000		Importo [€]	Incidenza manodopera [%]
1) OPERE EDILI	Prevalente	OS6	€ 189.500,00	19,67
COMPLESSIVO LAVORI			€ 189.500,00	19,67

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere.
L'importo delle opere a base d'asta si intende comprensivo di tutti gli oneri, spese, prestazioni, provviste e forniture inerenti all'esecuzione dei lavori o comunque necessarie al completo finimento delle opere. In tale importo è pure compreso il corrispettivo per le condizioni d'appalto e gli oneri a carico della ditta aggiudicataria elencati agli articoli successivi del presente Capitolato.

2.1 DESIGNAZIONE DELLE OPERE E DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Le opere comprese nell'appalto trovano ampia descrizione nelle relazioni di progetto, negli abachi di progetto, negli elaborati esecutivi e di dettaglio costituenti il progetto esecutivo, nelle prescrizioni delle leggi e normative vigenti, nello "Elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto" riportato nel Capo 13 del presente capitolato.

2.2 AUTORIZZAZIONI E PARERI PREVENTIVI
Per i lavori in questione si deve fare riferimento ai seguenti pareri:

- vista la tipologia di lavori non sono necessari pareri specifici, vengono mantenuti i parametri edilizi, igienico sanitari, di eliminazione barriere architettoniche e relativi al CPI in essere

2.3 RILIEVO E CAPOSALDO
Il progetto si basa sullo stato esistente.
Il caposaldo per le quote è definito in progetto e viene convenzionalmente indicato nelle quote del corpo di fabbrica già presente, ai quali le nuove opere dovranno uniformarsi.

ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. **Il presente appalto sarà aggiudicato con stipula del contratto a corpo, mediante ribasso sull'importo totale dei lavori (art. 118 del Regolamento generale), posto a base di gara ai sensi dell'art. 16, comma 7, della L.R. n° 14/2002, dell'art. 53 del D. Lgs. n° 163/2006 nonché dell'art. 82, comma 2, lettera b) del Codice dei Contratti.**
2. L'importo contrattuale del lavoro a corpo, di cui all'articolo 2, come determinato in seguito all'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario sull'importo a corpo posto a base di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. Essendo i lavori di cui all'articolo 2, previsti a corpo negli atti progettuali, l'importo complessivo dell'offerta, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'articolo 2, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo relative agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
5. **Si specifica che gli apprestamenti indicati nell'Elenco Prezzi sono definiti e computati ai fini del "servizio" all'esecuzione dei magisteri d'opera. Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento sono computati in forma analitica gli oneri afferenti alla tutela della sicurezza dei lavoratori e come tali non sono soggetti a ribasso.**

ART. 4 - REMUNERATIVITÀ DEL PREZZO

Il corrispettivo dell'appalto tiene conto del fatto che tutte le opere dovranno essere realizzate secondo le prescrizioni di legge e dei regolamenti vigenti e del presente capitolato, degli elaborati di contratto e delle prescrizioni impartite dalla DD.LL..
Tutte le opere previste in progetto, oggetto dell'appalto, dovranno essere date finite a perfetta regola d'arte, rispettando le caratteristiche e le prescrizioni di cui sopra: i metodi esecutivi per la loro realizzazione devono intendersi noti all'impresa che, per il fatto di aver partecipato alla gara ed espresso il prezzo, è consapevole del costo dovuto alle varie lavorazioni e prestazioni ed è perfettamente in grado, con le sue maestranze e per esperienza propria, di eseguire quanto richiesto garantendolo la consegna a perfetta regola d'arte e la conformità alle prescrizioni di legge e di normativa vigente.
Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione delle opere di contratto, comunque liquidabili, devono ritenersi integralmente compensati con il corrispettivo dell'appalto cioè nel complessivo del prezzo a corpo, di modo che null'altro debba essere addebitato all'appaltante: si intende inoltre che devono intendersi contrattualmente comprese nell'importo del contratto tutte le opere e prestazioni relative alla sicurezza del cantiere, dei lavoratori e del personale autorizzato.
Gli oneri, sia diretti che indiretti, derivanti dalla applicazione di leggi, di regolamenti, di decreti e di norme per le forniture e per le opere a cui il contratto ed il presente Capitolato fanno riferimento, sono stati valutati nel progetto e l'Appaltatore ne deve aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, devono pertanto ritenersi compensati.
L'Appaltatore, con la semplice sottoscrizione degli atti contrattuali, diventa consapevole di tutti gli oneri diretti ed indiretti espressamente previsti o meno, posti a suo carico, nessuno escluso od eccettuato, e pertanto ne deve tener conto nel presentare la propria offerta.

4.1 REMUNERATIVITÀ DEL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO IN RELAZIONE ALLE MODALITÀ ESECUTIVE ED AL RISPETTO NORMATIVO

Tutte le opere e le forniture oggetto dell'appalto, anche in relazione alle altre opere da appaltare ad altre ditte per i quali sono a disposizione tutti i progetti esecutivi e di dettaglio, dovranno essere stati valutati dall'Appaltatore: egli eseguirà quanto di sua competenza, tenendo conto delle particolari prescrizioni e delle modalità esecutive imposte da Enti tutori, leggi, regolamenti e norme del buon costruire, oltre che dell'intervento regolare dei successivi operatori.
In tal senso, l'Appaltatore non potrà accampare pretese di speciali compensi in quanto dovrà essere, prima della presentazione dell'offerta, sua cura assumere informazioni, presso le Società ed Enti distributori ed Utenti sulle particolari prescrizioni e sulle particolari modalità esecutive che condizionano l'appalto e la conseguente utenza.

4.2 OPERE PROVVISIONALI

Ogni onere e spesa per le opere provvisionali si intende sempre già compreso nel prezzo offerto.

ART. 5 - CONOSCENZA ED ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ PER LO STATO DI FATTO DELL'AREA E DEGLI IMMOBILI ESISTENTI - ESAME DEL PROGETTO

L'Appaltatore partecipando alla gara è tenuto:

a) a conoscere tutte le norme e leggi vigenti inerenti le opere da eseguire e le prestazioni da fornire, la destinazione specifica dell'immobile, le modalità di utilizzo dello stesso;
b) ad aver preso visione dell'area, degli immobili e dei manufatti esistenti sull'area in cui operare e degli immobili e dei manufatti esistenti sulle aree contermini, constatando la natura dei terreni, le condizioni di viabilità, le possibilità contingenti di interruzione delle vie di accesso che comportino maggiori o diversi percorsi od oneri particolari per il raggiungimento del cantiere, le eventuali peculiarità di conduzione dell'opera derivanti da regolamenti Comunali e Provinciali, nonché dalla conformazione dei luoghi e dei manufatti esistenti, nulla avendo trovato da eccepire;
c) ad essere a conoscenza di ogni altra condizione di tempo o di luogo che possa aver influenza sulla esecuzione dei lavori, sul tempo di realizzazione e sul prezzo offerto, nulla avendo trovato da eccepire;
d) a prendere atto che l'area si intende consegnata nello stato di fatto in cui si trova alla data della gara, nulla avendo trovato da eccepire;
e) ad essere consapevole di tutte le opere da eseguire e predisporre a suo totale onere e spesa, comprese le modifiche e gli adattamenti di quanto egli andrà ad eseguire perché le altre ditte possano procedere, senza ritardo alcuno all'esecuzione degli altri lavori, nulla avendo trovato da eccepire;
f) ad aver esaminato in dettaglio ed in ogni sua parte il progetto esecutivo che fa parte del contratto e di conoscerlo perfettamente in ogni sua parte, in special modo gli aspetti tecnici ed economici connessi con la realizzazione oggetto dell'appalto, nulla avendo trovato da eccepire e non avendo riscontrato alcun errore od omissione;
g) a conoscere ed essere consapevole dell'uso e della destinazione dell'immobile in tutte le sue parti, nulla avendo trovato da eccepire;

L'Appaltatore, con la sottoscrizione degli atti contrattuali, tacitamente attesta di aver considerato quanto sopra espresso ai punti a, b, c, d, e, f, g, nella formulazione dell'offerta e che la stessa comprende e compensa ogni onere, spesa, opera o fornitura relativa.

ART. 6 - CONOSCENZA ED ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ PER LA SITUAZIONE DEI SERVIZI A RETE, PUBBLICI O PRIVATI

Per il fatto di aver partecipato alla gara, l'Appaltatore viene ritenuto edotto della situazione dei servizi a rete, pubblici o privati, e che abbia controllato in loco la planimetria dell'area al fine di accertare le quote stradali e l'ubicazione delle condotte e reti dei pubblici servizi alle quali dovranno essere o no allacciati i fabbricati e/o di tutto quanto altro potesse per qualsiasi motivo interessare i lavori in oggetto.

ART. 7 - CONOSCENZA ED ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ PER LA SITUAZIONE GEOTECNICA

Non attinente all'intervento progettato.

ART. 8 - CONOSCENZA DEL PROGETTO DI CONTRATTO E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER AVER ESPRESSO L'OFFERTA

Il progetto esecutivo degli impianti tecnologici, riporta il dimensionamento degli impianti in forma esecutiva. Per aver partecipato alla gara ed espresso il prezzo, viene ritenuto che l'Appaltatore conosca perfettamente il progetto e che pertanto:

- abbia trovato tale elaborazione chiara ed esaustiva e ne conosca tutti i dettagli, avendola studiata in modo diligente e preciso, dopo aver assunto tutte le informazioni del caso;
- tutti gli elaborati di progetto siano stati esaminati con cura e studiati in modo da poter eseguire tutte le opere affidategli secondo le prescrizioni e modalità in essi indicate, quindi in base alle descrizioni del presente capitolato speciale e secondo le particolari prescrizioni delle Società ed Enti Distributori e Tutori.

In tal senso, nell'eventualità di rispetto di particolari norme richieste da specifiche norme contrattuali, di norme del buon costruire quali UNI, CEI, ISO, ecc. e di normative di Enti Erogatori, l'Appaltatore non potrà accampare pretese di speciali compensi in quanto è stata sua cura e spesa, prima della presentazione dell'offerta, assumere le informazioni in merito alle particolari prescrizioni tecniche e normative che condizionano l'esecuzione dell'opera ed il suo utilizzo.

Il corrispettivo dell'appalto comprende e compensa, ove non specificatamente scritto il contrario:

- ogni fornitura e prestazione, ogni mano d'opera specializzata, qualificata e comune,
- ogni opera muraria fuori ed entro terra per tagli, aperture di tracce, fori anche passanti nei muri, nei conglomerati cementizi, nei solai e pavimenti, il tutto finalizzato al passaggio ed all'ancoraggio degli impianti progettati;
- tutti i ripristini, risarcimenti, ecc. conseguenti alle predette opere murarie;
- ogni opera di specializzazione impiantistica;
- tutti gli scavi e tagli di qualsiasi natura e consistenza, comunque occorrenti per la realizzazione degli impianti progettati;
- l'allontanamento delle materie di risulta dall'esecuzione degli scavi e delle opere murarie, previo carico delle stesse ed il trasporto con qualunque mezzo a rifiuto od a riporto, il successivo scarico e sistemazione delle materie;
- ogni materiale accessorio, ogni sfrido, tutti i materiali di consumo di qualsiasi genere occorrenti per i lavori edili ed impiantistici, e per ogni altra opera connessa con l'esecuzione e predisposizione delle opere di cui si sta trattando;
- ogni accorgimento e quanto altro necessario per dare le opere finite in ogni loro parte, completamente rispondenti allo scopo al quale sono destinate di modo che l'utenza possa essere esercitata senza alcun pericolo per chicchessia e nel pieno rispetto di leggi e regolamenti.

Alla progettazione di cantiere provvederà a sua cura e spese l'Appaltatore a seconda delle sue specifiche consuetudini ed usi, fermi restando i vincoli e le dotazioni previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione dell'opera, consapevole che il prezzo offerto comprende e compensa, inoltre, ogni onere per queste prestazioni come per le verifiche e le prove.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 9 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, osservato il seguente ordine di prevalenza:

a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
b) contratto di appalto;
c) norme del buon costruire, quali CEI, UNI, CNR, ISO, CEE;
d) capitolato speciale di appalto;
e) gli elaborati del piano generale di sicurezza o il piano di sicurezza e coordinamento di cui al D. Lgs. 81/08 e successive integrazioni e modificazioni e del progetto esecutivo costituiti da relazioni, abachi e particolari, tavole grafiche e schemi, secondo il seguente ordine gerarchico d'importanza: di riferimento normativo, ambientale, funzionale ed impiantistico. Nell'ambito degli elaborati grafici dello stesso progetto, l'ordine di prevalenza è quello decrescente del rapporto (ad esempio gli elaborati esecutivi in scala 1:50 prevalgono su quelli in scala 1:100, ecc.), ferma restando la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza di esecuzione, alla statica ed al funzionamento degli impianti;
f) descrizione contenuta nei prezzi contrattuali.

L'Appaltatore, per il solo fatto di aver partecipato alla gara è tenuto a conoscere i documenti sopra elencati e il loro ordine gerarchico di importanza, di tutto ciò dovrà tener conto nel formulare l'offerta.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

2. **L'appaltatore dovrà procedere con tutta l'accortezza possibile per prevenire danni od infortuni a persone o cose. Dovrà inoltre mantenere sempre puliti i locali ed evitare di creare eccessivi disagi, anche agli occupanti degli stabili prossimi a quello sede d'intervento. In particolare dovrà prestare la massima attenzione per evitare il diffondersi di polvere ed effettuare lavorazioni eccessivamente rumorose durante tutto il periodo lavorativo, anche e soprattutto in considerazione del fatto che le lavorazioni si svolgeranno in concomitanza con il normale utilizzo della parte restante dell'intera sede scolastica.**
L'appaltatore dovrà provvedere a tutte le operazioni, compreso lo smontaggio, lo spostamento o rimozione di materiale, arredo ed attrezzature, con il collocamento in posto sicuro, previo accordo con gli organi scolastici ospitati nell'edificio e con l'Amministrazione Comunale, al fine della loro integrità, nonché collocamento successivo ai lavori in posizione e stato originari.
Gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature esistenti dovranno essere conservati, salvo diversa indicazione della Direzione dei Lavori sentito il Dirigente scolastico, per essere poste nuovamente in opera al termine dei lavori. In caso di loro danneggiamento o distruzione dovrà essere effettuata la loro riparazione o sostituzione a carico dell'impresa.
Si precisa che nella stesura dei prezzi si è tenuto conto anche degli oneri aggiuntivi sopradescritti, pertanto l'impresa non potrà avanzare ulteriori richieste per manodopera od altro.

ART. 10 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il Capitolato generale d'appalto regionale per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale di cui all'art. 34 della legge regionale n. 14/2002, approvato con Decreto del Presidente della Regione 05/06/2003 n. 0166/Pres.;
b) il presente capitolato speciale d'appalto;
c) l'offerta sul totale a corpo, con l'elenco dei prezzi unitari di progetto, per l'esecuzione dei lavori;
d) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti e le relative relazioni di calcolo;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, del D. Lgs 81/2008 e le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131 comma 2 – lettera a) del D. Lgs 163/2006 e articolo 100 comma 5 del D. Lgs 81/2008;
f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131 comma 2 – lettera c) del D. Lgs 163/2006;
g) il cronoprogramma di cui all'articolo 35 del Regolamento regionale.

2. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
   - il computo metrico e il computo metrico estimativo;
   - le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione della contabilizzazione dei lavori a corpo e delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 27 della Legge Regionale n. 14 del 2002.

ART. 11 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale alla perfetta presa di conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 55, comma 3, del Regolamento regionale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

ART. 12 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 140 c. 1 del D. Lgs. 163/2006 e art. 15 c. 2 della L.R. 14/2002;
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 e 2 dell'articolo 94 del Regolamento statale.

ART. 13 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato generale d'appalto regionale conformemente alle indicazioni di contratto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato generale d'appalto regionale, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato generale d'appalto regionale, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 14 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE E MODALITÀ DI LETTURA, ORDINE DI PREVALENZA DEI DOCUMENTI, VALORE CONVENZIONALE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO E DEI GRAFICI, RESPONSABILITÀ DEL PROGETTISTA, PRECISIONE DI QUOTE E DIMENSIONI.

14.1 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 25, 26 e 27 del Capitolato generale d'appalto regionale.

14.2 MODALITÀ DI LETTURA DEI DOCUMENTI E VALORE CONVENZIONALE DEGLI STESSI

Qualora i documenti di cui al precedente articolo 10 riportassero prescrizioni ed indicazioni fra loro apparentemente contrastanti resta inteso che, nell'ordine sopra elencato, il documento posto al punto che precede prevale su quello che segue, di modo che, ad esempio il documento posto al punto "a" prevale su quello posto in "b", quello posto in "b" prevale su quello posto in "c", ecc. Pertanto, per il solo fatto di aver partecipato alla gara l'impresa accetta la condizione sopra descritta avendo verificato con cura e diligenza il progetto in tutte le sue parti, non avendo dubbi o riserve sull'esecuzione dei lavori e non avendo riscontrato condizioni tali da richiedere speciali o nuovi compensi.

14.3 RUOLO DEL PROGETTISTA E VALORE DEL SUO GIUDIZIO

Per le eventuali indicazioni contrastanti rilevabili tra gli elaborati di progetto posti allo stesso punto che, agli effetti contrattuali, sono intesi omogenei, l'Appaltatore accetta di delegare sin d'ora il progettista a sciogliere gli eventuali dubbi che potessero derivare ed al suo giudizio sin d'ora l'impresa accetta di rimettersi senza riserva alcuna.

14.4 TIPO, FORMA, DIMENSIONE, MODALITÀ ESECUTIVE ED UBICAZIONE DI QUANTO PREVISTO NEL PROGETTO

Per quanto attiene alle forniture ed alle prestazioni, e per quanto necessario, il progetto ne definisce in forma esplicita e nella maniera più ampia possibile il tipo, forma, dimensioni, modalità di esecuzione, ubicazione, funzionamento ed utilizzo.
Tutte le forniture ed opere si intendono da prestare secondo le regole del buon costruire e quindi conformi alle rispettive norme UNI, CEI, CNR, ISO, CEE siano esse recepite o meno dalla la normativa o/e dalla legislazione italiana. Qualora non vi fossero specifiche disposizioni, si farà riferimento alle norme DIN.
Per quanto non esplicitamente e dettagliatamente descritto esistono precise disposizioni di leggi, regolamenti esistenti e norme del buon costruire che ne definiscono ubicazione, dimensioni, quantità, qualità, caratteristiche, modalità di esecuzione, funzionamento ed utilizzo: a tutto ciò, oltre che alle disposizioni impartite al caso dalla Direzione dei lavori, l'Appaltatore è obbligato ad attenersi senza accampare alcun ulteriore compenso, essendo questo ed ogni altro onere compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto e di ciò ne è stato tenuto conto nell'offerta.
Qualora in progetto non fosse stato ritenuto necessario riportare in forma esplicita l'ubicazione e/o dare dimensioni di conduttori e/o condotte e/o canalizzazioni e/o sistemi e/o apparecchiature e/o dispositivi indispensabili ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, l'Appaltatore utilizzerà quanto previsto dalle leggi e dalle normative vigenti e ad esse si atterrà, nel rispetto delle disposizioni ricevute dalla Direzione dei lavori, senza accampare diritto ad alcun ulteriore compenso, essendo questo ed ogni altro onere compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto.
In caso di dubbio nell'applicazione di qualsiasi norma o disposizione, l'Appaltatore farà riferimento al progettista responsabile di cui al precedente art. 14.3 ed al suo insindacabile giudizio si atterrà, sentito il parere conforme del Direttore dei lavori.
Come di consueto e di norma, il progetto non rappresenta e non descrivere tutte le specifiche e minute disposizioni che gli Enti tutori o fornitori di servizi vanno a pretendere in opere della consistenza e natura di queste oggetto dell'appalto: in sede esecutiva, l'impresa rispetterà tali disposizioni tassativamente, poiché tali disposizioni devono intendersi note all'Appaltatore non solo per sua precedente esperienza, ma anche perché:

1. contrattualmente deve essere stata sua cura prima della presentazione dell'offerta, assumere ogni informazioni, presso le Società ed Enti distributori ed Utenti sulle particolari prescrizioni che condizionano la realizzazione e la concessione d'utenza;
2. in caso di dubbio farà riferimento al progettista responsabile di cui al precedente art. 14.3 ed al suo giudizio insindacabile andrà ad attenersi.

L'Appaltatore sarà pertanto obbligato ad eseguire i lavori con modalità, quantità, tipi, apparecchiature, ecc. anche non esplicitamente descritti o indicati in progetto, in osservanza di quanto prescritto dalle normative e leggi vigenti , dalle Società ed Enti distributori , ancorché autorizzate dalla DD.LL. , senza che ciò possa dare adito alcuno alla variazione del prezzo d'appalto o alla richiesta di maggiori o speciali compensi o alla denuncia di errori od omissioni nella progettazione ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 27 L.R. n° 14/2002, ritenendosi ogni opera, fornitura, onere previsto, compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto e di ciò ne è stato tenuto conto nell'offerta.

14.5 ARROTONDAMENTI SUI DATI NUMERICI E PRECISIONE DELLE DIMENSIONI DI PROGETTO

Le misure e le dimensioni di progetto sono state riportate con la consueta cura e precisione, derivando da verifiche funzionali e normative, calcoli, riferimenti convenzionali.
Ove non differentemente specificato nel Capo 2, nei prezzi unitari e dove commercialmente non sia stato possibile riscontrare precisione maggiore, gli arrotondamenti dei valori numerici riportati in progetto sono i seguenti:

L:	ml pollici	arrotondati a arrotondati di	5 cm 1/16
LxL:	mq	arrotondati a	25 cmq
LxLxL:	mc	arrotondati a	125 cmc
T:	°C	arrotondati a	1 °C
Q:	kcal BTU	arrotondate a arrotondate a	100 kcal 500 BTU
M:	kg q.li	arrotondati a arrotondati a	0,5 kg 0,25 q.li

Resta inteso, per quanto riguarda le dimensioni quotate in progetto, che esse vanno intese con la seguente precisione, che contrattualmente si ritiene adatta e conforme alle opere da eseguire:

OPERE EDILI

	PRECISIONE
L:	2%
LxL:	2%
LxLxL:	2%
T:	2%
Q:	2%
M:	5%

OPERE IMPIANTISTICHE COMPRESE NELL'APPALTO

Caratteristiche delle macchine e delle apparecchiature	Fissata dalla norma e dalla reperibilità in commercio: valore di progetto da considerarsi minimo inderogabile
Dimensione delle condotte, canalizzazioni, conduttori	Fissata dalla norma e dalla reperibilità in commercio: valore di progetto da considerarsi minimo inderogabile

Premesso quanto sopra, resta onere contrattuale dell'Appaltatore riconoscere in loco e secondo i chiarimenti del progettista, nel rispetto delle disposizioni del Direttore dei lavori, l'effettiva dimensione utile e specifica, sempre nel più tassativo rispetto normativo.

14.6 ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ IN MERITO ALLA ACCETTAZIONE DEL PROGETTO E PER AVER ESPRESSO L'OFFERTA

L'Appaltatore, per il fatto di aver partecipato alla gara, aver espresso l'offerta ed accettato il presente capitolato dopo aver analizzato con cura e diligenza il progetto, implicitamente riconosce che tra le previsioni di progetto e le opere che andrà ad eseguire al prezzo offerto non vi sono scostamenti o discordanze o

elementi tali che costituiscano errore o omissione del progetto esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della L.R. n° 14/2002 che pertanto non vi sono elementi che possano dare addito a richiesta di speciali ed ulteriori compensi avendo egli già previsto e compensato nel prezzo offerto ogni onere e spesa.

ART. 15 - DENOMINAZIONE IN VALUTA

1. Tutti gli atti vengono espressi in euro.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 16 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale (con i contenuti di cui art. 79 del Regolamento Regionale), da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell'articolo 78, commi 1 e 4, del Regolamento regionale; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 78 c. 7 del Regolamento regionale, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì periodicamente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
5. CONSEGNA FRAZIONATA O PARZIALE
   Ai fini di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 79 del regolamento regionale, si precisa che la consegna dei lavori può essere eseguita in più parti, mediante successivi verbali, non soltanto quando il lavoro previsto richieda molto tempo, ma anche nel caso in cui, in presenza di limitati impedimenti, la Stazione Appaltante ritenga disporre comunque una consegna parziale. In tale caso l'Appaltatore dovrà presentare un programma di esecuzione dei lavori, come indicato dal comma 7 dell'art. 79 del regolamento medesimo. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Appaltatore procedere all'impianto dei cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia l'accesso, che il rispetto delle indicazioni impartite al caso dal Direttore dei lavori e iniziare nel contempo i lavori, proseguendoli poi attenendosi al programma di esecuzione da esso stesso redatto, in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dal presente articolo.

ART. 17 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 45 (quarantacinque)** naturali consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori: eventuali ritardi su tale ultimazione verranno addebitati all' impresa.
2. Il tempo utile fissato dalla Stazione Appaltante comprende in ogni caso un periodo di condizioni atmosferiche avverse secondo quanto viene meglio specificato al successivo punto, nonché i periodi in cui per esigenze di rispetto ambientale e normativo (riduzione delle ore lavorative durante la stagione turistica, periodi di festività o di ferie, ecc., particolari normative di enti comunali e locali, ecc.) i lavori dovessero seguire andamento irregolare e/o venire ridotti e/o interrotti. Al fine si considereranno giornate piovose quelle nelle quali la precipitazione giornaliera è stata superiore ai 20.00 mm e giornate di gelo quelle per le quali è stata rilevata una temperatura minima eguale od inferiore ai -5.00 gradi centigradi (°C).
   Per l'individuazione dei giorni di pioggia o di gelo ci si atterrà alle rivelazioni operate dalla stazione pluviografica competente nella zona dove si svolge l'intervento.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
4. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori.
5. **La documentazione relativa all'appalto prevista nelle normative vigenti e nel presente capitolato, quindi dichiarazioni, certificazioni e omologazioni, redatte sulla modulistica ufficiale in vigore non ancora consegnata entro l'ultimazione dei lavori, dovrà essere trasmessa al direttore dei lavori**

entro un termine perentorio di 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, pena l'applicazione della penale prevista dal successivo articolo 19.

ART. 18 - SOSPENSIONI - PROROGHE - RIPRESE

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d) della Legge Regionale n. 14 del 2002.
2. Si applicano le norme di cui all'articolo 82 del Regolamento regionale e gli articoli 22, 23 e 24 del Capitolato generale d'appalto regionale.
3. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non potranno essere concesse sospensioni, superiori ad un quarto del tempo utile indicato dalla Stazione Appaltante e comunque non superiori a sei mesi complessivi.

Qualora le sospensioni siano dovute alle cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre simili circostanze speciali, l'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento dei contratto né ad alcuna indennità.

Nei casi di sospensioni per pubblico interesse o necessità che abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto dei periodo contrattuale e comunque sei mesi complessivi e l'Appaltatore, in base a proprie autonome valutazioni di convenienza, non avanzi la richiesta di poter recedere dal contratto, non avrà diritto ad ulteriori compensi o indennizzi per il periodo successivo al limite suddetto.

Cessate le ragioni che hanno indotto la stazione appaltante a sospendere i lavori, si procederà a disporre la ripresa redigendo il processo verbale di ripresa dei lavori ai sensi del comma 6 dell'art. 82 del regolamento regionale e dell'art. 22 del Capitolato generale regionale.

In ogni caso la durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato per l'ultimazione dei lavori.

ART. 19 - PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo e continuo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1,0 per mille (uno virgola zero per mille) dell'importo netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
   a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui al precedente articolo 16, comma 3;
   b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
   c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
   d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

e) **nella mancata consegna da parte dell'appaltatore di tutta la documentazione di cui al precedente art. 17**
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 20.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 19 del Capitolato generale d'appalto regionale, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 20 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

1. Nel periodo che intercorre tra la consegna e l'inizio dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a presentare al Direttore dei lavori il programma di esecuzione dei lavori, come indicato all'art. 38 comma 10 del Regolamento regionale, dal quale siano deducibili modalità e tempi secondo i quali l'Appaltatore intende eseguire i lavori nel rispetto dei termini di corresponsione degli acconti e d'ultimazione dei lavori, onde consentire al Direttore dei lavori medesimo la verifica in corso d'opera del loro regolare svolgimento e del rispetto delle scadenze contrattuali.
   Tale programma, firmato dall'impresa, datato e firmato dal Direttore dei lavori, verrà allegato agli atti di contabilità.
   Nella redazione del programma, l'Appaltatore deve tener conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nella misura minima del 30% del tempo utile.
   L'Appaltatore deve altresì tener conto, nella redazione del programma:
   - delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
   - della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
   - delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
   - dei termini di scadenza dei pagamenti;
   - dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti.

Nel caso di sospensione dei lavori, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale, tenendo conto di quanto già specificato.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
   a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
   b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
   c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
   d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
   e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D. Lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

4. La mancata presentazione del programma dei lavori comporta l'applicazione di penale calcolata come per il ritardo e ciò a partire dallo stesso giorno di inizio dei lavori sino alla data di presentazione del programma.
5. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l'articolo 82 del Regolamento regionale.

ART. 21 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
   a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
   b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
   c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
   d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
   e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
   f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
   g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Resta contrattualmente nei limiti di discrezionalità del Direttore dei lavori consentire che le opere si svolgano con diversa scadenza purché sia in ogni caso garantita l'ultimazione delle stesse nei termini fissati e ciò non pregiudichi in alcun modo la perfetta riuscita delle opere né comporti oneri particolari per la Stazione Appaltante.
Il Direttore dei lavori potrà anche intervenire per modificare determinate modalità e sequenze, ove lo ritenga opportuno per il miglior esito dei lavori, senza che ciò dia diritti a particolari pretese o compensi da parte dell'Impresa che alle disposizioni ricevute dovrà attenersi.
La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 22 - ANTICIPAZIONE

Fatte salve le disposizioni di legge vigenti al momento della gara, in relazione a quanto disposto dall'art. 26-ter della Legge 98/2013, vi sarà la corresponsione dell'anticipazione del 10% sul prezzo d'appalto. In merito all'erogazione ed alle modalità di compensazione si applicano gli articoli 124 c. 1 e 2, ed il 140 c. 2 e 3 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207.

ART. 23 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. La Direzione dei lavori, in base alla contabilità delle opere in corso, provvederà alla redazione degli stati di avanzamento come da art. 109 del Reg. di attuazione L.R. n° 14/2002.
   L'Impresa avrà diritto alla rata d'acconto ogni volta che sia maturato un credito pari a 80.000,00 (ottantamila/00), inteso al netto delle ritenute.
   Sulla base degli stati d'avanzamento, la DD.LL. provvederà a predisporre i corrispondenti certificati di pagamento, da inoltrare al competente Responsabile del Procedimento che per la relativa liquidazione come previsto dall'art. 110 del Reg. di attuazione L.R. n° 14/2002 e art. 14 del Capitolato Generale d'appalto Regionale.
   I prezzi unitari andranno utilizzati per eventuali varianti, aumenti o diminuzioni delle opere a corpo o per conguagli contabili od anche nel caso in cui dovessero trovare applicazione i disposti dell'articolo relativo alla rescissione del contratto o alla esecuzione d'ufficio.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
5. Non si darà corso ai pagamenti finché non giunga all'Amministrazione il relativo DURC in cui si attesti la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice e delle eventuali imprese subappaltatrici e imprese mandanti.

ART. 24 – CONTO FINALE E PAGAMENTO A SALDO

Entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione l'Impresa predisporrà il rilievo dell'eseguito in forma cartacea ed informatica, redatto nella scala e nel formato che la Direzione dei Lavori riterrà più opportuna per definire compiutamente le opere, il Direttore dei lavori verificherà tale elaborato e potrà accettarlo, respingerlo o farlo emendare dall'Impresa. Sull'elaborato definitivo andranno poste la firma dell'Impresa e della Direzione dei Lavori, con la data di accettazione.
Al conto finale dovrà essere allegato il rilievo redatto dall'Impresa: in mancanza di tale elaborato non potrà essere redatto il conto finale ed ogni ritardo andrà addebitato all'Impresa.

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo dell'articolo 7 c. 2 del Capitolato generale d'appalto regionale, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del Certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
6. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera c), della L.R. n. 14 del 2002, il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo è subordinato alla ricezione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), compresi gli eventuali subappaltatori ed imprese mandanti.
7. Il termine di cui al precedente punto 1 è valido qualora la documentazione di cui al precedente art. 17 sia stata consegnata entro il termine contrattuale dei lavori, diversamente i 60 giorni decorreranno dalla data di consegna al direttore dei lavori dell'ultimo documento, certificazione, omologazione, dichiarazione.
8. Le imprese affidatarie devono trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copie delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esse affidatarie corrisposte al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione del successivo pagamento a favore delle medesime imprese affidatarie.

Le operazioni di collaudo, come indicato dall' art. 29 della L.R. 14/2002, dovranno concludersi entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo inadempienze dell'Appaltatore e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi richiesti dall'organo di collaudo, ai sensi dell'art. 137 del Regolamento Regionale.
Il costo delle visite di collaudo e delle spese che si rendano necessarie per accertare l'eliminazione di difetti o mancanze sono a carico dell'impresa. Restano a carico dell'impresa gli oneri delle operazioni di collaudo come previsto dall' art. 138 del reg. Regionale e dall'art. 43 del Capitolato generale regionale.

ART. 25 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi 14 c. 1 del Capitolato speciale d'appalto regionale e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo art. 133 del D. Lgs. 163/2006.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore ai sensi 14 c. 1 del Capitolato speciale d'appalto regionale; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo art. 133 del D. Lgs. 163/2006.
3. È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione committente e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere l'azione giudiziale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

ART. 26 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 14 c. 2, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

ART. 27 - REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi dell'articolo 133 – 2° comma del D. Lgs. 163/2006 è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso disciplinato dall'art. 133 c. 3 e 3 bis del D. Lgs 163/2006.
3. In deroga a quanto previsto al comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6 dell'art. 133 del D. Lgs. 163/2006 si applica l'art. 133 c. 4, 5, 6, 6 bis e 7 del D. Lgs. 163/2006.

ART. 28 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del D. Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa, e notificata all’Amministrazione debitrice. Le Stazioni appaltanti possono rifiutarle con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 29 - LAVORI A MISURA

Non attinente all’appalto.

ART. 30 - LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’art.2 del presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati nella tabella di cui all’art. 2, del capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
6. La liquidazione avverrà applicando all'importo netto d’aggiudicazione delle opere a corpo le percentuali forfetarie e convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, per ciascuna delle categorie va contabilizzata la quota parte proporzionale al lavoro eseguito.
7. È facoltà e responsabilità del Direttore dei lavori, all’interno di ciascuna singola categoria, determinare tale quota parte sotto forma percentuale.

ART. 31 - LAVORI IN ECONOMIA

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 94 del Regolamento regionale.
2. Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

ART. 32 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui al precedente articolo 23, a discrezione del Direttore dei Lavori, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà del valore di contratto dei manufatti provvisti a piè d'opera, se realizzati per essere installati nel cantiere medesimo.
2. I manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

ART. 33 - CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della Legge Regionale n. 14 del 2002, è richiesta una cauzione provvisoria di Euro 3.820,00 (tremilaottocentoventi/00), pari al 2 per cento dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara e costituito nelle forme e nei modi di cui al comma 3 del succitato art. 30.

ART. 34 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 30 della Legge Regionale n. 14 del 2002, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, nelle forme previste dall' art. 30 della Legge Regionale n. 14/2002, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
4. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ART. 35 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 33 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'art. 13 c.1 della Legge regionale e dell'art. 40 c.7 del D. Lgs. 163/2006 purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.
2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 34 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

ART. 36 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

La polizza assicurativa di cui all'art. 30 della L.R. 31.05.2002 n. 14 è disciplinata dall'art. 158 del Regolamento regionale, pertanto per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a euro 500.000,00 l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto a produrre una Polizza assicurativa ex art. 30, comma 4, della L.R. n. 14/2002 e art. 158 del Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. e D.M. n. 123 del 12.03.2004.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 37 - VARIAZIONE DEI LAVORI

Per quanto attiene alle dimensioni, i materiali, le tecniche costruttive previste in progetto, l'Appaltatore, per il fatto di aver partecipato alla gara ed espresso il prezzo, dichiara di aver trovato riscontro alle stesse avendo proceduto a sua cura e spese e con diligenza alla verifica dello stato di fatto e delle opere da realizzare, per cui non vi sono scostamenti o discordanze o elementi tali che costituiscano errore o omissione del progetto esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della L.R. 14/2002 e, per quanto applicabile, dell'art. 132 del D. Lgs. 163/2006 e che non vi sono elementi che possano dare adito a richiesta di speciali ed ulteriori compensi essendo ogni onere previsto e compensato nel prezzo.
Premesso quanto sopra, non sono ammesse variazioni in corso d'opera a quanto appaltato se non nei limiti e modalità previste di cui all'art. 27 L.R. 14/2002 e per quanto in essa non disciplinato, di cui all'art. 83 del D.P.R. 05.06.2003, n° 0165 Pres. Di approvazione del Regolamento di attuazione della L.R. n° 14/2002, dall'art. 132 del D. Lgs 163/06 e dall'art. 134 del Regolamento di attuazione n° 554/1999 (per quanto applicabili), di cui all'art. 29 del D.P.R. 05.06.2003, n° 0166 di approvazione del Capitolato Generale d'appalto (riferito all'art. 34 della L.R. n° 14/2002), nonché dall'art. 10 del D.M. 145/2000 – Capitolato generale d'appalto e successive modificazioni, per quanto applicabile.

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 29 del Capitolato generale regionale, dagli articoli 38, comma 8, 83 e 84 del Regolamento regionale, e dall'articolo 27 della L.R. n. 14/2002.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.
5. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro il 20 per cento e per tutti gli altri lavori il 10 per cento dell'importo di contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

L'Appaltatore ha facoltà di proporre all'Amministrazione appaltante, quelle varianti che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori ed apportino delle modifiche migliorative al progetto originario approvato. Tali modifiche devono migliorare gli aspetti tecnico funzionali dell'opera appaltata e, nei singoli elementi tecnologici o singoli componenti del progetto, non possono comportare alterazioni delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto e devono mantenere inalterati i tempi di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.
La idoneità della proposta è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione comprendenti anche gli elementi di carattere economico. Le proposte devono essere formulate dall'Appaltatore in forma di perizia tecnica e non devono comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori (corredata da elementi di valutazione economica: tali elaborati devono essere sottoscritti ed acclarati da tecnici abilitati ed iscritti a Collegio oppure Ordine professionale.)
Tali proposte non impegnano in nessuna maniera la Stazione Appaltante che, sentito il responsabile del procedimento e, su parere conforme del Direttore dei lavori e del progettista, possono o meno darvi corso, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.
Per l'esecuzione di tali opere non sono ammessi né tempi di esecuzione aggiuntivi né diversa condizione di sicurezza dei lavoratori.

ART. 38 – VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera

ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

ART. 39 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 85 del Regolamento regionale.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 40 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 41 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15 e 95 del D. Lgs 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART. 42 - PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 31.05.02 n. 14, e dell'art. 100 c. 3 del D. Lgs 81/2008.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
   a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
   b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 43 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto, ovvero prima dell'inizio dei lavori in caso di consegna in via d'urgenza, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, lettera h) del D. Lgs. 81/2008 deve avere i contenuti minimi previsti dalla norma, deve essere riferito allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

ART. 44 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 e adempiere agli obblighi dell'articolo 96 del D. Lgs. 81/2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle norme vigenti e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. **Ogni Piano attinente alla sicurezza redatto dall'appaltatore e consegnato all'Amministrazione, quindi tenuto in cantiere, deve essere controfirmato dal Coordinatore per l'Esecuzione o accompagnato da sua dichiarazione in quanto lo ha "verificato ai sensi del D. Lgs. 81/2008" e ne ha assicurato la coerenza con il Piano di Sicurezza e Coordinamento o, se non nominato, dal direttore dei lavori.**

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 45 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. I soggetti affidatari del contratto sono tenuti a seguire in proprio le opere o i lavori, compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Sono indicate nel progetto e nel bando di gara la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente è definita la quota parte subappaltabile non superiore al trenta per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
   a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
   b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, in tale contratto devono essere evidenziati gli oneri di sicurezza;
   c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 163/2006 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del medesimo D. Lgs.;
   d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. È fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3).
6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. L'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
7. I piani di sicurezza di cui all'articolo 131 del D. Lgs. 163/2006 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.
11. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
    a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
    b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

ART. 46 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D. Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

ART. 47 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, **entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate**.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 48 - CONTROVERSIE

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità formale e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori, nonché, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve medesime, proposta motivata di accordo bonario, sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
2. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'appaltatore, art. 35 L.R. 14/2002, e con tale sottoscrizione cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono decise dall'Autorità Giudiziaria competente.
4. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, ne rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

ART. 49 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
   a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
   b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
   c) ha l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori regione Friuli Venezia Giulia , le condizioni economiche e normative previste dalla categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle Casse Edili delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine nell'ambito delle quali potrà essere concesso l'accertamento contributivo (art. 32 della L.R. 14/2002 e s.m.i.);
   d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
   e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'articolo 9 del Capitolato generale d'appalto regionale, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

ART. 50 – RISOLUZIONE E RESCISSIONE DEL CONTRATTO

1. Le parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del contratto le disposizioni di cui agli artt. 16, 17, 19 e 20 del Capitolato Generale d'Appalto per i lavori pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia e gli artt. 19, 25, 38, 44, 48 del Capitolato Speciale d'Appalto sopraccitato, che costituisce parte integrante del presente contratto.
2. Le parti convengono sin d'ora che, impregiudicata l'individuazione di ulteriori e diverse casistiche, costituisce grave inadempimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, commi 1 e 2, del Capitolato Generale d'Appalto sopra richiamato, oltre a quelle espressamente previste dalle norme di legge, l'accertamento delle seguenti fattispecie:
   a) inosservanza di una o più disposizioni del direttore dei lavori;
   b) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori, dichiarata dal direttore dei lavori stessi, ivi compresa la mancata produzione di certificazioni, attestazioni ed in genere di ogni documentazione prevista e assegnata dal Capitolato Speciale e dalle specifiche norme vigenti in materia;
   c) inadempienza, accertata dai competenti soggetti, alle norme di legge in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;
   d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo, ritenuto tale dal direttore dei lavori;
   e) subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto, in violazione delle norme di legge;
   f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera accertata dal direttore dei lavori;
   g) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
   h) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
   i) applicazione di una o più penali tali da superare complessivamente il 10% dell'importo contrattuale.
3. Le parti convengono sin d'ora che, impregiudicato l'accertamento di ulteriori e diverse casistiche, costituisce inadempimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, commi 4 e seguenti, del Capitolato Generale d'Appalto sopra richiamato, l'accertato ritardo nell'esecuzione dei lavori superiore al 10% rispetto alle singole previsioni del programma dei lavori.
4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI DOPO L'ULTIMAZIONE

ART. 51 - TERMINI PER IL COLLAUDO/L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
3. Per quanto attiene alle difformità ed ai vizi dell'opera, si richiama quanto previsto dagli articoli. 1667 e 1669 del Codice Civile i cui termini decorrono dalla formale emissione del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo.
4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo. Resta nella facoltà dell'Amministrazione Committente richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
5. Il termine di cui al precedente punto 2 è valido qualora la documentazione di cui al precedente art. 17 sia stata consegnata entro il termine contrattuale dei lavori, diversamente i tre mesi decorreranno dalla data di consegna al direttore dei lavori dell'ultimo documento, certificazione, omologazione, dichiarazione.

ART. 52 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore sarà comunque responsabile dei difetti di costruzione, della cattiva qualità dei materiali impiegati e delle insufficienze derivanti dalla inosservanza delle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, che eventualmente fossero riscontrate all'atto della visita di collaudo/regolare esecuzione
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene alle condizioni di cui all'art. 145 del Regolamento regionale, nel termine perentorio fissato dal direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

CAPO 12 - NORME FINALI

ART. 53 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE COMPENSATI NEL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto comprende e compensa:
- quanto prescritto da leggi e regolamenti vigenti;
- quanto previsto dal Capitolato Generale d'Appalto;
- tutti gli oneri di usuale competenza e responsabilità;
- tutti gli oneri accollati all'impresa dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- tutte le spese, oneri ed obblighi meglio specificati nel seguito.

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d'appalto regionale, al Regolamento regionale al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
   a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
   b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
2. Le spese inerenti alla stipulazione del contratto d'appalto, i diritti di segreteria, copia, bollatura e la tassa di registrazione.
3. Le spese, la responsabilità e gli oneri relativi al deposito del progetto delle opere strutturali ed il collaudo delle stesse, la denuncia ed il deposito di tutti gli elaborati e relazioni necessarie presso Enti ed Uffici nel rispetto di leggi regionali e nazionali vigenti all'atto di esecuzione.
4. Le spese, la responsabilità e tutti gli oneri relativi alla predisposizione di progetti di cantiere di qualsiasi ordine e grado.
5. Le spese, la responsabilità e gli oneri relativi alle prestazioni tecniche, amministrative e professionali di cui ai punti precedenti.
6. Le spese, la responsabilità e gli oneri relativi a qualsiasi tipo di prestazione di assistenza al collaudo statico.
7. Le spese, la responsabilità e gli oneri relativi per:
   - la redazione e perfezionamento di tutte le pratiche necessarie per ottenere le autorizzazioni, omologazioni, collaudi prescritte dalle vigenti normative e comunque necessarie per la completa agibilità degli edifici e delle attrezzature e delle strutture;
   - per concessioni comunali (licenza di occupazione temporanea di suolo pubblico, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale;
   - per il perfezionamento e l'aggiornamento degli elaborati indispensabili per la fascicolazione.
8. Le spese, la responsabilità e gli oneri relativi per:
   - il picchettamento ed il rilievo dei capisaldi per l'esecuzione di qualsiasi opera interna ed esterna e la relativa verifica, sulla scorta del progetto esecutivo e con l'osservanza degli allineamenti e delle quote eventualmente prescritti dalle Amministrazioni Competenti.
   - per il tracciamento di ogni opera esterna ed interna, comprese le murature interne ed esterne, i tramezzi e quant'altro riguardi il fabbricato, operando per ogni piano e per ogni livello con precisione, segnando tutte le aperture, gli sfondi, le gole, i passaggi di condotte e tubazioni e simili, secondo progetto e secondo le informazioni che l'Appaltatore dovrà desumere dagli Enti erogatori e dalle ditte incaricate dell'esecuzione degli altri lavori.

   L'Appaltatore resta il solo responsabile di ogni errore, per cui sarà tenuto alla demolizione e ricostruzione delle parti costruite in difformità dal giusto tracciamento, nonché alla ricostruzione di quanto connesso con

le predette parti e dovuto demolire: l'Appaltatore sarà anche obbligato al risarcimento degli eventuali danni.

9. Le spese, la responsabilità e gli oneri relativi:
   - al mantenimento delle vie di accesso al cantiere;
   - per passaggi, occupazioni temporanee nonché il risarcimento degli eventuali danni per l’abbattimento di piante;
   - per la formazione di depositi od estrazioni di materiale;
   - per la recinzione dell'area di cantiere con opere idonee ad impedire l'accesso ai non addetti ai lavori e l’esecuzione di tutti i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, nonché l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti;
   - per la rimozione ed il ripristino di quanto sopra a lavori ultimati;
   - per l'esaurimento delle acque di qualsiasi origine e tipo, superficiali, di infiltrazione e sorgive ecc. occorrenti nei cavi e l'esecuzione delle opere provvisionali per l'allontanamento e la deviazione preventiva delle stesse dall'area interessata dai lavori;
   - per il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati adiacenti alle opere da eseguire;
   - per la realizzazione in opera di tutte le opere provvisionali, quali ad esempio armature, centine, puntellature, sbadacchiature, casseri, impalcature, ponteggi, tiranti provvisori, ecc. comunque occorrenti per l’esecuzione di ogni genere di lavoro previsto in contratto, e per gli spostamenti e lo smontaggio delle predette opere provvisionali.
10. Le spese, la responsabilità per gli oneri relativi alla disciplina ed il buon ordine del cantiere che l’Appaltatore deve assicurare ai sensi dell’art. 5 del Capitolato generale d’appalto – D.M. 05.06.2003, n° 0166, di cui all’art. 34 della L.R. n° 14/2002.
11. Le spese, la responsabilità e gli oneri relativi:
    - per la fornitura e l’installazione del cartello di cantiere secondo le istruzioni della Direzione Lavori e di tutti gli altri cartelli e segnalazioni previste dalle norme vigenti all’atto dell’esecuzione ivi compresi gli eventuali oneri per l'imposta comunale sulla pubblicità e conseguenti adempimenti formali relativi alla dichiarazione dell'installazione e conseguente rimozione dei cartelli.
    - per la fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dagli Organi preposti al controllo della sicurezza.
12. Le spese, la responsabilità e gli oneri relativi per la predisposizione, in cantiere, di un locale debitamente attrezzato, riscaldato e dotato di recapito telefonico, dotato di chiave da affidare anche alla Direzione dei Lavori: detto locale sarà sempre accessibile per la DD.LL. e per il personale di sua fiducia, 24 ore su 24 ore anche in condizioni di fermo cantiere e/o di sospensione e/o durante i giorni ed i periodi festivi. E’ obbligo ed onere dell’impresa dovrà approntare i necessari locali di cantiere destinati al personale, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
13. Le spese, la responsabilità e gli oneri relativi ed ogni compenso per la nomina di una persona qualificata e professionalmente abilitata in qualità di direttore tecnico di cantiere.
    Egli è nominato, quindi delegato, dall’impresa prima dell'inizio dei lavori per ricevere gli ordini dalla Direzione Lavori. L’impresa deve quindi trasmettere alla Amministrazione committente e alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico con cui si garantisce la presenza continua in cantiere.
14. Le spese, la responsabilità e gli oneri relativi per la fornitura della documentazione fotografica ritenuta necessaria dalla DD.LL. nel corso di esecuzione delle opere;
15. Le spese, la responsabilità e gli oneri relativi per la fornitura di mezzi, materiali e mano d'opera e quanto occorre d'altro per il prelievo di campioni nonché tutte le spese comunque occorrenti per le prove che la DD.LL., i collaudatori e l’eventuale commissione di collaudo intenderà effettuare su strutture, materiali, attrezzature, componenti ed impianti.
16. Le spese, la responsabilità e gli oneri relativi per la fornitura, prima dell'ultimazione dei lavori, delle norme d'uso e manutenzione delle apparecchiature e degli impianti.
17. Le spese, la responsabilità e gli oneri relativi per la tempestiva presentazione alla DD.LL. dei campioni dei materiali da usarsi.
18. Le spese, la responsabilità e gli oneri relativi per la sorveglianza, l'aerazione di manutenzione dell'edificio fino alla consegna provvisoria dell'immobile all’Amministrazione Appaltante e/o comunque fino al collaudo, restando inteso che l'occupazione dell'edificio non solleva l'impresa dalla responsabilità per gli eventuali danni o difetti derivanti da deficienze di costruzione secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

19. Le spese, la responsabilità e gli oneri relativi per la perfetta pulizia finale di tutti i locali dell'edificio e degli annessi, nonché degli spazi liberi, cortili, vialetti ecc. secondo le disposizioni che a ciò impartirà la DD.LL.
20. Le spese, la responsabilità e gli oneri relativi per relazioni, grafici e verifiche prescritti per legge e comunque necessarie per l'accettazione delle forniture ed il loro collaudo, fatta eccezione per i progetti già predisposti dall'Amministrazione e che s'intendono allegati al contratto.
21. Le spese, la responsabilità e gli oneri relativi per la redazione del rilievo planimetrico ed altimetrico dell'edificio secondo le disposizioni che impartirà la DD.LL da allegare alla contabilità finale. Gli elaborati dovranno essere consegnati alla DD.LL. in originale firmato dalla ditta appaltatrice entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori: la liquidazione dello stato corrispondente al finale potrà avvenire solo dopo la loro consegna, per cui eventuali ritardi saranno addebitati in danno all'impresa.
22. La comunicazione d'ufficio di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
23. Ogni onere e spesa per l'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte.
24. Ogni onere e spesa per la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
25. Ogni onere e spesa per dare il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, al personale di altre imprese a cui siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento.
26. Le spese, la responsabilità e gli oneri relativi per il ricevimento in cantiere ed il deposito in luoghi sicuri, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
27. Ogni onere e spesa per la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 8 dell'art.18 della L. 19 marzo 1990, n. 55 e nel rispetto del piano predisposto dall' Amministrazione Appaltante ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
28. Ogni onere e spesa per l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/08 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.
    Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
29. Ogni onere e spesa per consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori.
30. La formazione ed ogni suo onere del cantiere attrezzato in relazione al tipo ed all'entità delle opere appaltate, per consentire un'accurata esecuzione delle stesse, comprese tutte le spese inerenti al suo impianto ed esercizio quali spese per allacciamenti, consumo di energia elettrica ed acqua, tasse occupazioni ed altre;
31. Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali di occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrai, ecc..
32. Il pagamento di ogni specie di danni alle proprietà pubbliche e private.
33. L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Amministrazione committente, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.
34. L'adeguata garanzia assicurativa per i danni da responsabilità civile verso terzi, compresi anche tutti i danni, comunque arrecati alle opere in costruzione, eventualmente anche secondo i rischi, nonché l'assicurazione contro gli incendi, con polizza intestata alla Amministrazione committente, dell'edificio che forma oggetto dell'appalto
35. Gli oneri per eventuali difficoltà ed intralci per la prosecuzione dei lavori che dovessero comunque verificarsi, ivi comprese le difficoltà incontrate nei lavori di scavo e fondazione, nonché per i maggiori oneri conseguenti ai lavori e forniture che l'Appaltatore dovesse affrontare rispetto al previsto.
36. L'osservanza delle vigenti leggi e regolamenti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, per l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi nonché di tutte le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate in corso d'appalto. Resta stabilito che, in caso di inadempienza, l'Amministrazione procederà ad una detrazione dalle rate d'acconto nella misura del 20%, fermo restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi a qualsiasi titolo. Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore comunicherà alla Amministrazione committente gli estremi delle posizioni assicurative dei propri dipendenti.

37. L'osservanza delle disposizioni vigenti sull'assicurazione obbligatoria degli invalidi.
38. L'onere dello sgombero e della pulizia sia giornaliera sia entro 15 (quindici) giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
39. La perfetta pulizia finale, fatta da ditta specializzata, dei luoghi e delle porzioni degli edifici interessate dai lavori, riguardo a pavimenti, rivestimenti, infissi, vetri, apparecchi sanitari, ecc. nonché degli spazi liberi esterni.
40. La conservazione delle vie e dei passaggi che venissero intersecati con gli scavi provvedendo, a sue spese, con opere provvisionali. L'Appaltatore, sarà inoltre responsabile della sicurezza del transito, sia diurno che notturno, nei tratti interessati dai lavori, per cui dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice della Strada e predisporre tutto quanto stabilito, quali segnalazioni regolamentari, diurne e notturne, cartelli, dispositivi di illuminazione sempre efficienti, tutti i segnali occorrenti, compresi quelli relativi alla presenza di scavi, depositi, macchine, deviazioni, sbarramenti, ecc..
41. Il rispetto delle tubazioni di acqua e gas, dei cavi elettrici e telefonici esistenti nel sottosuolo e la rimessa in ripristino sino alla quota finale della strada di tutti i chiusini, saracinesche, idranti, ecc., preesistenti e riguardanti i servizi dell'acquedotto, gas ed elettricità comunali, secondo le comunicazioni degli Enti interessati. Il mantenimento in funzione di fognature esistenti interessate dai lavori ancorché questo comporti la costruzione di raccordi o l'esaurimento dei liquami a mezzo di pompe. La Ditta prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere contatto con gli uffici tecnici delle aziende ENEL od elettrica di zona, TELECOM, Acquedotto, GAS, per conoscere l'eventuale presenza e l'esatta ubicazione nel sottosuolo di cavi e tubazioni. L'Impresa sarà quindi responsabile di eventuali danneggiamenti e tenuta, perciò, al pagamento delle spese di ripristino e di rifusione dei danni diretti od indiretti.
42. Resta a carico dell'appaltatore la necessità di provvedere ad alimentazioni provvisorie di alcuni locali o di porzioni di impianto e di disalimentare alcune zone dell'edificio per poi rialimentarle con i nuovi impianti di distribuzione.
43. Fornire fotografie delle opere in corso, nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni richieste dalla Direzione Lavori.
44. Assumere in proprio tutti gli oneri, tutti gli obblighi, le responsabilità civili e penali e quanto altro ancora derivante dalla eventuale esecuzione dei lavori in zone dichiarate pericolose per la presenza di ordigni bellici e per la bonifica delle zone stesse, mediante recupero ed allontanamento degli ordigni medesimi.
45. Sarà a carico dell'Appaltatore, previo contratto con gli Enti interessati, la rimozione di tutti i cavi, fili, tubazioni od altro, applicati sulle facciate ed il loro collocamento nelle posizioni da concordare con la Direzione Lavori.
46. È vietato eseguire lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla costruzione o dai ponteggi a meno che, previa segnalazione all'esercente le linee elettriche, l'Impresa esecutrice non provveda ad installare una adeguate protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee elettriche stesse (art. 11 D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164).
47. La fornitura della mano d'opera, dei mezzi, materiali e quant'altro occorre per l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali, attrezzature, componenti e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, prove di tenuta per le tubazioni, nonché tutte le spese necessarie. In particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato. Quando necessario, tali campioni saranno custoditi nei locali della Direzione Lavori, con sigilli a firma del Direttore e dell'Appaltatore. Quelli da inviare ai laboratori per le prove dovranno essere conservati con le precauzioni di cui alle prescrizioni regolamentari.
48. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
49. Il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.
50. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.
51. La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che

per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.

52. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Amministrazione committente, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
53. L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
54. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.
55. La realizzazione, l'apprestamento, la manutenzione, l'arredamento (ossia provvedere di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria) e pulizia dell'idoneo locale da mettere a disposizione del personale di direzione lavori e assistenza, con illuminazione e per uso ufficio, che dovrà essere localizzato entro il recinto del cantiere da realizzare.
56. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale, pari al 2% (due percento) dei materiali usati nelle pavimentazioni e nei rivestimenti, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.
57. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
58. L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Amministrazione committente, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
59. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Amministrazione committente (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
60. Al fine del controllo preventivo dei materiali influenti rispetto all'ottenimento delle autorizzazioni, nulla-osta, certificazioni e/o dichiarazioni di cui al successivo comma, l'appaltatore dovrà tenere nel cantiere apposito registro e originali di ogni certificazione, dichiarazione, omologazione, o altra documentazione valida ai sensi della vigente legislazione, attestante qualità, provenienza, caratteristiche di reazione all'incendio, di materiali e/o impianti, con annotazioni trascritte datate all'atto della consegna in cantiere dei materiali. Il registro e la documentazione dovrà essere presentata e/o consegnata a semplice richiesta della D.LL., pena la non accettazione e contabilizzazione da parte della D.LL..
61. Tenuto conto che i lavori si svolgono nell'ambito di una struttura in esercizio, la cui attività non può essere interrotta o intralciata, si adotteranno, in accordo con la Direzione dei lavori, tutte le cautele, i presidi e gli accorgimenti atti a rendere minimi i disagi arrecati, a garantire la sicurezza degli utenti e la continuità del funzionamento degli impianti esistenti. La Direzione dei Lavori potrà altresì prescrivere l'esecuzione delle opere nelle sole ore pomeridiane o di interruzione delle attività scolastiche, nei giorni festivi o nelle ore serali, senza che la Ditta appaltatrice possa avanzare richieste di maggiori compensi o di rimborso spese.

Inoltre compete ancora all'appaltatore, ove pertinente all'appalto e senza diritto ad alcun compenso:

1. il rilascio delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti di competenza secondo il D.M. 37/08 da soggetti in possesso dei requisiti tecnico - professionali di cui allo stesso D.M.;
2. la predisposizione della documentazione per le richieste di nulla-osta prescritti alla competente ASL e, in particolare, all'ISPESL per gli ascensori o altri impianti di competenza;
3. la predisposizione della documentazione per la richiesta, da parte della amministrazione committente tramite il Responsabile del Procedimento, del collaudo dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi;
4. la predisposizione della documentazione per la richiesta, da parte della amministrazione committente tramite il Responsabile del Procedimento, dei certificati di abitabilità e agibilità delle opere;

5. l'espletamento di tutte le pratiche necessarie per ottenere le autorizzazioni, licenze d'uso, omologazioni, ove prescritte dalle vigenti normative e comunque necessarie per la completa agibilità delle opere, degli edifici e degli impianti in esso installati comprese tutte le relative spese;
6. la consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi del tracciato effettivo, delle caratteristiche e della consistenza delle reti di competenza quali reti elettriche, idriche, di riscaldamento, fognarie, telefoniche, telematiche e dei gas, interne ed esterne, completi di indicazioni relative a posizione e profondità di cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto latro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione;
7. la consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, impianti ed attrezzature di competenza ossia, certificazioni, garanzie, modalità d'uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione;
8. la fornitura di esperti per l'assistenza, in sede di consegna, per l'avvio degli impianti di competenza.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nel corrispettivo dell'appalto: per il solo fatto di aver partecipato alla gara, l'Appaltatore dichiara che di tutto ciò ha tenuto conto nell'offerta.

ART. 54 - ULTERIORI OBBLIGHI E ONERI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
   - tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte,
   - le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
   - le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,
   - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

In aggiunta a quanto precisato dall' art. 52 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore del presente Capitolato speciale, sono contrattualmente responsabilità, oneri ed obblighi contrattuali dell'Appaltatore compensati nel corrispettivo dell'appalto tutti i seguenti, di cui l'Appaltatore avrà diligentemente tenuto conto esprimendo l'offerta senza riserva alcuna.

1. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER LE MODALITÀ DI ESECUZIONE

Poiché i lavori sono stati progettati ed appaltati per essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Appaltante, l'Appaltatore, con la sottoscrizione dei contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore deve altresì preporre alla direzione dei cantiere, quale responsabile dell'esecuzione, un professionista regolarmente iscritto all'albo professionale, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare e, ove non conduca direttamente i lavori, deve conferire formale mandato allo stesso direttore dei cantiere e/o ad altro proprio rappresentante, in conformità di quanto disposto dall'art. 4 del richiamato capitolato generale.

Resta convenuto che l'Appaltante e tutto il personale da esso preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità inerente all'esecuzione dell'appalto e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appaltatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa.

Compete contrattualmente all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, con particolare riferimento:

- alla integrazione dei piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza fornito dall'Appaltante ed ai relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 96, 97 e 100 del D. Lgs. 81/2008, e per quanto indicato dall'art. 10 della Legge Regionale 14/2002, senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
- alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di esecuzione dei lavori;
- alla elaborazione di tutti gli esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione e ai propri mezzi d'opera, da sottoporre all'approvazione dei Direttore dei lavori, per la verifica dei rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto;
- alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie certificazioni, nonché alla effettuazione delle prove tecniche;
- alla organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche dei cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell'eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o di altre imprese, evitando di arrecare danni all'ambiente ed ai residenti delle zone interessate;
- all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate dei materiale di risulta da scavi, demolizioni o residuati di cantiere;
- all'obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilità di cantiere e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione.

2. RESPONSABILITÀ ED ONERI IN MERITO ALLA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Fatte salve le disposizioni di legge vigenti al momento della gara, l'eventuale affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori ai sensi dell'art. 33 della L.R. 14/2002, è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e per quanto previsto, dall'art. 141 del regolamento di attuazione D.P.R. n° 554/1999, tenendo presente che, in relazione a quanto disposto dal comma così modificato, la quota subappaltabile della categoria prevalente non può essere superiore al 30%.

3. RESPONSABILITÀ, OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE IN MERITO ALL'INSTALLAZIONE, GESTIONE E CHIUSURA DEL CANTIERE

Nell'installazione e nella gestione del cantiere l'Appaltatore è tenuto ad osservare, oltre alle norme dei D. Lgs. 81/2008 richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla specificità dell'intervento ed alle caratteristiche localizzative, anche le norme dei regolamento edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune ove sono ubicati i lavori in contratto, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

In aggiunta agli oneri di cui all'art.5 del Capitolato Generale d'appalto, e quelli già richiamati al Capo I del presente Capitolato speciale, sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e obblighi seguenti, da ritenersi compensati nel corrispettivo dell'appalto, senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura:

1) l'accertamento dell'eventuale presenza sull'area di reti di impianti - aeree, superficiali o interrate - o di scoli e canalizzazioni e, ove disposto dal Direttore dei lavori, provvedere al relativo spostamento attraverso prestazioni da compensare in economia;
2) l'affidamento della custodia del cantiere a personale provvisto della qualifica di guardiano particolare giurato ai sensi dell'art. 22 della legge13/9/1982, n. 646;
3) l'acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per l'impianto, il servizio e la gestione dei cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto;
4) la tempestiva richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica e del telefono necessari per l'esercizio del cantiere e per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
5) il ricorso, in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli enti erogatori o di insufficienza delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori;
6) la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per il servizio dei cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
7) l'installazione di tabelle e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di tutti gli accorgimenti necessari di giorno che di notte, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'incolumità delle persone e dei mezzi che utilizzino la stessa viabilità e per evitare pericoli per l'interferenza con eventuali altre attività in atto nelle zone adiacenti nonché intralci con le attività di eventuali altre imprese operanti nella stessa zona;

8) la manutenzione della viabilità pubblica o privata esistente, per la eliminazione di eventuali danni o la rimozione di detriti prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del codice della strada e dei relativi regolamenti nonché delle disposizioni che dovessero essere impartite in proposito dai competenti organi e dalla direzione lavori;
9) l'adozione dei provvedimenti necessari perché - nel caso di sospensione dei lavori con riferimento all'art.22 del Capitolato generale di appalto, per le opere di competenza dei Ministero dei Lavori Pubblici, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite;
10) la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti, nonché l'esecuzione delle prove di laboratorio e di carico di cui al successivo articolo 15 del presente Capitolato Speciale d'appalto, oltre alle eventuali ulteriori prove richieste (in attuazione di eventuale piano di qualità) dalla Direzione dei lavori e/o dalla Commissione di collaudo. Ai fini del controllo preventivo dei materiali influenti rispetto all'ottenimento delle autorizzazioni, nulla-osta, certificazioni e/o dichiarazioni di cui al successivo punto 14, l'Appaltatore dovrà tenere a cantiere apposito registro e originali di ogni certificazione, dichiarazione, omologazione, o altra documentazione valida ai sensi della vigente legislazione, attestante qualità, provenienza, caratteristiche di reazione all'incendio, di materiali e/o impianti, con annotazioni trascritte e datate all'atto di consegna in cantiere dei materiali. Il registro e la documentazione dovrà essere presentata e/o consegnata a semplice richiesta della D.LL., pena la non accettazione e contabilizzazione da parte della D.LL.
11) l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene dei lavoro, di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in conformità di quanto disposto dal D.lgs.81/2008 secondo le indicazioni dei piano di sicurezza e coordinamento e, ove previsto, dei piano generale di sicurezza;
12) la fornitura dell'energia elettrica per tutte le prove di funzionamento degli impianti e del gasolio o metano necessari per l'esecuzione delle prove di tenuta a caldo e, prima della consegna delle opere, per la verifica del funzionamento dell'impianto di riscaldamento;
13) la fornitura di mano d'opera, materiali e mezzi d'opera in economia, da registrare nelle apposite liste settimanali, distinte per giornate, qualifiche della mano d'opera e provviste, che l'Appaltante si riserva di richiedere all'Appaltatore, che pertanto è tenuto a corrisponderle;
14) ad ultimazione dei lavori, compete ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso
    a) il rilascio delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti di competenza , rilasciate ai sensi dell'art. 7 del D.M. 37/2008 redatte sulla modulistica ufficiale in vigore:;
    b) la documentazione per le richieste di nulla-osta prescritti alla competente ASL e, in particolare, all'ISPESL per gli ascensori o altri impianti di competenza redatta sulla modulistica ufficiale in vigore;
    c) la predisposizione della documentazione per la richiesta, da parte dell'Appaltante tramite il Responsabile del procedimento, dei collaudo dei Vigili dei Fuoco, ai fini dei rilascio dei certificato di prevenzione incendi redatta sulla modulistica ufficiale in vigore;
    d) la predisposizione della documentazione per la richiesta, da parte dell'Appaltante tramite il Responsabile dei procedimento, dei certificati di abitabilità e agibilità delle opere redatta sulla modulistica ufficiale in vigore;
    e) la consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi del tracciato effettivo, delle caratteristiche e della consistenza delle reti di competenza quali reti elettriche, idriche, di riscaldamento, fognarie, telefoniche, telematiche e dei gas, interne ed esterne, completi di indicazioni relative a posizione e profondità di cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione;
    f) la consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, impianti ed attrezzature di competenza, unitamente a calcoli, certificazioni, garanzie, modalità di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione;
    g) la fornitura di esperti per l'assistenza, in sede di consegna, per l'avvio degli impianti di competenza;
15) l'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino all'approvazione dei certificato di collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la consegna anticipata da parte dell'Appaltante;
16) nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale, art. 6 c. 3 del Capitolato Generale d'appalto Regionale. L'Impresa dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico;
17) i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solida staccionata in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti;

18) la costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione.
19) l'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;
20) la esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi.
    Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
21) la esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori sulle fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di importanza statica;
22) il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati antistanti alle opere da eseguire;
23) la fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;
24) la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
    Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. 19 del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali;
25) le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori.
26) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
27) il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta;
28) provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
29) consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.
    Entro 10 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
30) trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.
    Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo di cui all'art. 2 del presente Capitolato.
    Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale;
31) quanto espresso all'art. 9 punto 2 del capo 2 di questo capitolato

4. RESPONSABILITÀ, ONERI ED OBBLIGHI RELATIVI ALLA QUALIFICA TECNICA E PROFESSIONALE DELL'APPALTATORE

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata l'Appaltatore, in conformità di quanto dichiarato espressamente in sede di gara, conferma:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità, avendo la sua struttura aziendale totale piena capacità tecnica e professionale per fare ciò;
- di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi,

con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive, avendo la sua struttura aziendale totale piena capacità tecnica e professionale per fare ciò;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto, in particolare per le opere a corpo, di tutti gli apprestamenti che si rendono necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali e normative e che ciò corrisponde alla totale e piena capacità tecnica e professionale della sua azienda, della propria organizzazione, delle proprie tecnologie, delle proprie attrezzature, delle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità, oltre ai corrispettiva indicato al precedente articolo ;
- di fare propri calcoli e progetti esecutivi di strutture e impianti e di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilità nella esecuzione delle opere appaltate.

Resta inteso che gli elaborati di cantiere redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive non costituiscono variante al progetto, né possono sostituirsi allo stesso, né necessitano di essere sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori.
Ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d'appalto e qualora tale onere sia stato accollato all’Appaltatore, l’elaborato, dopo l'approvazione del Direttore dei lavori, dovrà essere depositato ai sensi della legge n. 1086/71 e, se in zona sismica, della legge n. 64/74.
Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.
Il collaudo delle strutture, di cui alle leggi n. 1086/71 e n. 64/74 verrà eseguito da ingegneri o architetti iscritti ai rispettivi albi professionali, nominati dall'Appaltante: l’Appaltatore dovrà fornire personale qualificato e mezzi per tale collaudo.
Sono infatti a carico dell’Appaltatore tutte le spese e gli oneri per il collaudo in cantiere e la messa a disposizione di mano d'opera, apparecchiatura e materiali per le prove di carico e le prove sugli impianti disposte dal Direttore dei lavori o dagli incaricati dei collaudi statici o tecnico-amministrativi. In quanto riconducibili alle definizioni dell’art. 25 del “Capitolato Generale d’Appalto” Regionale, sono inoltre a carico dell’Appaltatore ulteriori prove e analisi a discrezione della D.LL. o dall’ organo di collaudo.

5. RESPONSABILITÀ, ONERI ED OBBLIGHI IN MERITO ALLE CAMPIONATURE ED ALLE PROVE TECNICHE

Costituisce onere a carico dell'Appaltatore, perché da ritenersi compensato nel corrispettivo d'appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività, di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della Direzione dei lavori, alla preventiva, campionatura di materiali, semilavorati, componenti e impianti, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle norme di accettazione e, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori, mediante apposito ordine di servizio.
I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove dei caso, controfirmati dal Direttore dei lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione dell'Appaltante da parte dell'Appaltatore medesimo.
E’ altresì a carico dell'Appaltatore l'esecuzione delle prove, in sito o in laboratorio, richieste dalla Direzione dei lavori e/o dalla Commissione di collaudo in corso d'opera per l'accertamento della qualità e della resistenza di componenti e materiali approvvigionati, della tenuta delle reti, della sicurezza e della efficienza degli impianti, con l'onere per lo stesso Appaltatore anche di tutta l'attrezzatura e dei mezzi necessari per il prelievo e l'inoltro dei campioni a laboratori specializzati accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal Direttore dei lavori, e per l'ottenimento dei relativi certificati.

6. RESPONSABILITÀ, ONERI ED OBBLIGHI IN MERITO ALL’OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, l'Appaltatore è altresì obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 ed all'art. 32 della legge Regionale n. 14/2002 delle precitate leggi, e dell’art. 7 del Capitolato generale D.P.R. 5 giugno 2003 n° 0166 Pres.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
In caso di inottemperanza agli obblighi Precisati nel presente articolo, accertata dalla Direzione lavori dell'Appaltante o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, l'Appaltante medesimo ingiunge all'Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e all'ispettorato dei lavoro.
In relazione alla intervenuta soppressione, ai sensi dell'art. 30, comma 7, della legge n. 109/94 e successive modifiche e integrazioni, delle trattenute di garanzia di cui all'art. 7 comma 2 del capitolato generale Reg.le, la

mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consente il pagamento dell'ultima eventuale rata di appalto risultante dal conto finale né lo svincolo della cauzione definitiva dopo l'approvazione dei collaudo.
Ai sensi dell'art. 32 c. 1 lettere a), b), c), della L.R. 14/2002 l'impresa esecutrice di opere pubbliche è altresì sottoposta ai seguenti obblighi e condizioni:

- obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili della provincia di Udine anche ai fini dell'accertamento contributivo;
- obbligo dell'Appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto all'art. 32 c. 1 lettera a) L.R. 14/2002 da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la cassa edile. Qualora dalle dichiarazioni risultino irregolarità dell'impresa appaltante, l'ente appaltante provvederà direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa medesima.

7. RESPONSABILITÀ, ONERI ED OBBLIGHI IN MERITO ALLA SICUREZZA DEI LAVORI

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento o al Piano Generale di sicurezza allegati al progetto, nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di sicurezza sopra menzionati.
L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 81/2008, è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento o del Piano Generale di Sicurezza.
La Stazione Appaltante, acquisite le osservazioni dell'Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall'Impresa.
E' altresì previsto che prima della data di inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, l'Impresa esecutrice possa presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento trasmesso al fine di adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa ed accettate dalla Direzione dei Lavori, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Il Piano di Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, i mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, lavori o prestazioni specialistiche.
In particolare l'Impresa dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.M. 37/2008 consegnare al Direttore dei lavori ed al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL ed Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.
All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 in cui si colloca l'appalto e cioè:

a) di conoscere:
    - il committente e chi ne è responsabile in forza delle competenze attribuitegli;
    - il nome del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal Committente;
    - che i lavori appaltati rientrano/non rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D. Lgs. 81/2008 per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
    - il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;
    - il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
b) di aver preso visione del piano di sicurezza e coordinamento e/o del piano generale di sicurezza in quanto facenti parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 31 della L.R. 14/2002, assommano all'importo già citato in capitolato all'art. 2.1.

    L'Impresa è altresì obbligata, nell'ottemperare a quanto prescritto dall'art. 41 del D.P.R. n° 554/99, di quanto indicato nel "piano operativo di sicurezza", ove si riporta:

- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.;
- le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni;
- le fonti di energia che l'Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;
- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;
- dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;
- le opere provvisionali necessarie per l'esecuzione di lavori quali: casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all'uopo abilitato per legge;
- particolari accorgimenti ed attrezzature che l'Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;
- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

  Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

  Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:
  - il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
  - l'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

8. RESPONSABILITÀ, ONERI ED OBBLIGHI IN MERITO ALL'OSSERVANZA DEL SISTEMA QUALITÀ

Su specifica richiesta della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 38 comma 4 del Regolamento Regionale, l'Amministrazione potrà disporre che l'aggiudicatario abbia l'obbligo di redigere un documento (piano di qualità di costruzione e di installazione – vedi UNI EN ISO 9001 ed UNI EN ISO 10005), secondo le indicazioni dall'allegato guida eventualmente fornito dalla stessa, da sottoporre alla Approvazione della Direzione dei Lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. A tal fine, tale Piano della Qualità, ridefinisce il capitolato che suddividerà tutte le lavorazioni previste in tre classi di importanza: critica, importante, comune. Appartengono alla classe:

a. critica, le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la sicurezza delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento;
b. importante, le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la regolarità delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento ovvero qualora siano di onerosa sostituibilità o di rilevante costo;
c. comune, tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi precedenti;

La classe di importanza è tenuta in considerazione:

a. nell'approvvigionamento dei materiali da parte dell'aggiudicatario e quindi dei criteri di qualifica dei propri fornitori;
b. nella identificazione e rintracciabilità dei materiali;

c. nella valutazione delle non conformità.

ART. 55 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO

Alla sola voce relativa allo scavo generale di sbancamento, trova applicazione l'art. 42 comma 3 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.P.R. n° 0166 Pres. del 05.06.2003 di cui all'art. 34 della L.R. n° 14/2002, considerata la tipologia del materiale di scavo e visti i sondaggi geologici effettuati sul lotto interessato. Tale modalità si applica per compensare l'onere dello scavo con la disponibilità del materiale che rimarrà a disposizione dell'impresa, la quale oltre naturalmente allo scavo, avrà solo l'obbligo di effettuare eventuali ritombamenti e sistemazioni delle aree esterne secondo il progetto generale e ordini della Direzione Lavori.

ART. 56 - CUSTODIA DEL CANTIERE

È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 57 - CARTELLO DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e la disposizione di cui all'art. 118 c. 5 del D. Lgs 163/2006, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. Nel caso di finanziamento tramite mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, dovrà esservi tale evidenza con l'indicazione degli estremi del finanziamento.

ART. 58 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
   a) le spese di gara e quelle inerenti alla stipulazione del contratto di appalto, i diritti di segreteria, copia, bollatura e la tassa di registrazione;
   b) le spese di bollo, cancelleria, stampati copia dei disegni e quant'altro sarà necessario per la gestione del lavoro, dal giorno di consegna a quello di collaudo;
   c) le spese di gara;
   d) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
   e) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
   f) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

CAPO 13 - ELENCO DELLE DESCRIZIONI DELLE VARIE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE IN PROGETTO

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QTA'
497	31.1.BH4.01	RIMOZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI Esecuzione della rimozione di serramenti esterni in alluminio, di qualsiasi dimensione, compresi ponteggi, coprifili, controcassa, vetri e trasporto a discarica del materiale di risulta, indennità di discarica. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
		Rimozione serramenti e smaltimento	m²	352,81
505	31.1.XH4.01	FRANGISOLE FISSO IN LAMELLE PREFABBRICATE DI ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di lamelle prefabbricate di alluminio, preverniciate con colori RAL a scelta della D.L., compreso lo smontaggio delle lamelle esistenti, il mantenimento del profilo porta lamelle esistente, ponteggi, tagli, sfridi, assistenze murarie e tutto quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	m²	18,57
514	31.2.XH4.01a	SERRAMENTO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO Fornitura e posa in opera di serramenti completi di telaio in lega di alluminio a taglio termico (tipo SAPA 72 TT 1.3 o equivalente - dotati di ferramenta a nastro tipo MAICO o equivalente) con valori di trasmittanza massima di 1,5 W/mqK (limite secondo tabella 1 - Allegato I - DM 28/12/12 per l'ottenimento del Conto Energia Termico), tenuta ermetica Classe 4 e tenuta alla pioggia battente Classe 9. La superficie finestrata sarà conforme alle prescrizioni contenute nella normativa UNI 7697:2014, vetro 4+4.2/12We nero 3+3.1 selettivo 70/40 BE gas Argon (per le finestre); vetro 4+4.2/12We nero 4+4.2 selettivo 70/40 BE gas Argon (per le porte) , intercalari terici tipo Super Spacer o Warm Edge o equivalente, avente un valore di isolamento termico Ug<=1,0 W/mqK. La tipologia di vetro deve garantire inoltre valori molto buoni di isolamento acustico (39 dB), di resistenza antieffrazione e antinfortunistica in accordo con la normativa UNI7697:2014. Compreso eventuale sostituzione della cassamatta in qualsiasi materiale ed in accordo con le disposizioni con il D.L.. Nel prezzo si intende compreso ogni onere ed accessorio necessario al corretto collegamento della finestra alla parete e finalizzato alla garanzia delle prestazioni elencate sopra e compatibili con la tipologia / modello / marca del serramento scelto con particolare riferimento alle guaine in PDM di tenuta all'aria e termica del sistema serramento parete in accordo con le disposizioni impartite dalla D.L.. I serramenti saranno costruiti da profili in lega d'alluminio primario da lavorazione plastica rispondenti alla normativa EN AW 6060 UNI-EN 573-3 sottoposti ad un processo di trattamento termico applicato secondo la Normativa UNI EN 755-2 (bonifica con tempra in aria alla pressa, seguita da invecchiamento artificiale) per ottenere lo stato fisico T5. Il telaio fisso di spessore 64 mm e l'anta, complanare all'esterno ed a sormonto all'interno, di spessore di 72 mm. Le alette di battuta e contenimento vetro di lunghezza di 22 mm ed uno spessore nominale di 1,4 mm con tolleranza di +0,3/-0,0 mm. La sovrapposizione di battuta tra anta e telaio è di 8 mm. Il sistema di tenuta è del tipo a "giunto aperto", la guarnizione di precamera, montata perimetralmente sul telaio, assicura tenuta su un'appendice specifica del profilo anta. I profilati a taglio termico sono composti da due semiprofilati in alluminio, uno esterno ed uno interno, uniti tra		

loro da barrette isolanti in poliammide rinforzato con collante all'estremità, di altezza 28,6 mm. Tutti i telai fissi ed apribili devono garantire il drenaggio dell'acqua e la compensazione dell'umidità dell'aria nella camera di contenimento delle lastre di vetro, lavorazioni prescritte nei manuali del produttore del sistema. I profilati fermavetro garantiscono il bloccaggio del vetro/pannello, le guarnizioni cingi vetro interne ed esterne sono in EPDM con pinna prolungata all'interno a formare una camera d'aria isolata. A garanzia della qualità del prodotto finito, gli accessori e le guarnizioni devono essere tutti originali del sistema come indicato sui manuali del produttore e rispondenti alle norme UNI ed alle disposizioni in materia di sicurezza DL. 626 e DL. 242. Le ante delle porte ed i serramenti con apertura esterna o di particolare dimensionamento e portata saranno realizzati con profili a sezione maggiorata, completati dai cardini certificati CE in conformità alle norme EN 1935. Da fornire speciali guarnizioni perimetrali in elastomero (EPDM) di colore nero, rispettivamente una nella parte esterna tra il vetro e la battuta di contenimento, una interna sulla battuta dell'anta, una intermedia che adotta il principio meccanico della precamera di turbolenza di grande dimensione, con gli angoli vulcanizzati per assicurare la continuità perimetrale di tenuta. Tutti i particolari e squadrette di giunzione sui taglio a 45° e 90° presenti nelle ante e nei telai saranno in lega di alluminio, per evitare la tensocorrosione dovuta all'incompatibilità tra diversi materiali. Gli accoppiamenti saranno realizzati tramite apposite squadrette con serraggio meccanico e l'impiego di colle e sigillanti specifici.

Caratteristiche minime serramento:
- Permeabilità all'aria: Classe 4 ISTEDIL 0307/20110-D
- Tenuta all'acqua: Classe E1200 ISTEDIL 0307/20110-D
- Resistenza carico vento: Classe C5 ISTEDIL 0307/20110-D
- Trasmittanza Uw: < 1,5 W/mqK
- Fattore solare: G < 0,60
- Trasmissione luminosa: TL 0,45
- Riduzione acustica: DB > 0,32
- Sostanze pericolose: NPD
- Forze azionamento: NPD
- Finitura profili esterni: come gli esistenti di ultima installazione
- Finitura profili interni: come gli esistenti di ultima installazione
- Tipologia profilo esterno: come gli esistenti di ultima installazione
- Tipologia fermavetri: come gli esistenti di ultima installazione
- Maniglie: come gli esistenti di ultima installazione
- Copricerniere / cerniere: come gli esistenti di ultima installazione
- Composizione vetro standard Ug<= 1,0 W/mqK. doppi vetri bassoemissivi, 1 camera gas Argon. Distanziatori termici Warm Edge o Super Spacer o equivalenti. Composizione standard vetro 4+4.2/12We nero 3+3.1 selettivo 70/40 BE gas Argon (per le finestre); vetro 4+4.2/12We nero 4+4.2 selettivo 70/40 BE gas Argon (per le porte).

Finestre ad una o più ante, con sistema di apertura ad antaribalta + microventilazione e parti fisse. Porte con funzione di uscita di sicurezza dotate di maniglioni antipanico a tre punti di chiusura conformi alle normative completi di gruppo maniglia esterno con serratura il tutto come da abaco di progetto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio (coprifili, sigillanti, accessori di fissaggio, materiali di consumo ecc...) per dare il lavoro finito a regola d'arte.

		1) serramento in alluminio con apertura scorrevole e sopraluce fisso, misure 420x180cm	cad		1

		2) serramento in alluminio con apertura scorrevole e sopraluce fisso, misure 400x180cm	cad	1
		3) porta in alluminio con apertura verso esterno, maniglione antipanico, sopraluce fisso, misure 115x274cm. Apertura netta libera garantita di almeno 80cm	cad	12
		5) serramento in alluminio con apertura antaribalta e sopraluce fisso, misure 140x180cm	cad	6
		8) serramento in alluminio con apertura scorrevole e sopraluce fisso, misure 235x180cm	cad	2
		10) porta in alluminio con apertura verso esterno, maniglione antipanico, sopraluce fisso, misure 120x274cm. Apertura netta libera garantita di almeno 80cm	cad	4
		11) serramento di ingresso con apertura porte verso esterno, maniglione antipanico, sopraluce e vetrate fisse, misure 450x400cm. Apertura netta libera garantita di almeno 150cm	cad	1
514	31.2.XH4.01b	SERRAMENTO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO Fornitura e posa in opera di serramenti completi di telaio in lega di alluminio a taglio termico (tipo ALUK 140/150 equivalente - dotati di ferramenta ALUK o equivalente) con valori di trasmittanza massima di 1,5 W/mqK (limite secondo tabella 1 - Allegato I - DM 28/12/12 per l'ottenimento del Conto Energia Termico), tenuta ermetica Classe 4 e tenuta alla pioggia battente Classe 9. La superficie finestrata sarà conforme alle prescrizioni contenute nella normativa UNI 7697:2014 vetro 4+4.2/12We nero 3+3.1 selettivo 70/40 BE gas Argon, intercalari terici tipo Super Spacer o Warm Edge o equivalente, avente un valore di isolamento termico Ug<=1,0 W/mqK. La tipologia di vetro deve garantire inoltre valori molto buoni di isolamento acustico (39 dB), di resistenza antieffrazione e antinfortunistica in accordo con la normativa UNI7697:2014. Compreso eventuale sostituzione della cassamatta in qualsiasi materiale ed in accordo con le disposizioni con il D.L. per garantire l'eliminazione del ponte termico. Nel prezzo si intende compreso ogni onere ed accessorio necessario al corretto collegamento della finestra alla parete e finalizzato alla garanzia delle prestazioni elencate sopra e compatibili con la tipologia / modello / marca del serramento scelto con particolare riferimento alle guaine in PDM di tenuta all'aria e termica del sistema serramento parete in accordo con le disposizioni impartite dalla D.L.. I serramenti saranno costruiti da profili in lega d'alluminio primario da lavorazione plastica rispondenti alla normativa EN AW 6060 UNI-EN 573-3 sottoposti ad un processo di trattamento termico applicato secondo la Normativa UNI EN 755-2 (bonifica con tempra in aria alla pressa, seguita da invecchiamento artificiale). Il telaio fisso di spessore 140/150 mm, mentre il telaio mobile ha una profondità di 56mm adatto all'installazione di vetrazione con doppia camera e lastre stratificate antisfondamento. I profilati a taglio termico sono composti da due semiprofilati in alluminio, uno esterno ed uno interno, uniti tra loro da barrette isolanti in poliammide rinforzato con collante all'estremità. Tutti i telai fissi ed apribili devono garantire il drenaggio dell'acqua e la compensazione dell'umidità dell'aria nella camera di contenimento delle lastre di vetro, lavorazioni prescritte nei manuali del produttore del sistema. Il sistema permette il montaggio di vetri o pannelli con lo spessore compreso da 10 a 40mm. Il bloccaggio dei vetri avviene tramite fermavetri in alluminio e guarnizioni esterne ed interne in		

		EPDM. Eventuali acque d'infiltrazione dovranno essere drenate verso l'esterno come previsto dal sistema. A garanzia della qualità del prodotto finito, gli accessori e le guarnizioni devono essere tutti originali del sistema come indicato sui manuali del produttore e rispondenti alle norme UNI ed alle disposizioni in materia di sicurezza DL. 626 e DL. 242. Da fornire speciali guarnizioni perimetrali in elastomero (EPDM) di colore nero, rispettivamente una nella parte esterna tra il vetro e la battuta di contenimento, una interna sulla battuta dell'anta, una intermedia che adotta il principio meccanico della precamera di turbolenza di grande dimensione, con gli angoli vulcanizzati per assicurare la continuità perimetrale di tenuta. Gli spazzolini di tenuta sono in polipropilene ad alta densità con pinna centrale. Le ante sono realizzate con profili tagliati a 90° e assemblate tra di loro. Gli accoppiamenti saranno realizzati tramite apposite squadrette con serraggio meccanico e l'impiego di colle e sigillanti specifici. I serramenti dovranno essere completi di profili di raccordo con i telai di porte e serramenti esistenti di spessore inferiore. Caratteristiche minime serramento: - Permeabilità all'aria: Classe 4 ISTEDIL 0307/20110-D - Tenuta all'acqua: Classe E1200 ISTEDIL 0307/20110-D - Resistenza carico vento: Classe C5 ISTEDIL 0307/20110-D - Trasmittanza Uw: < 1,5 W/mqK - Fattore solare: G < 0,60 - Trasmissione luminosa: TL 0,45 - Riduzione acustica: DB > 0,32 - Sostanze pericolose: NPD - Forze azionamento: NPD - Finitura profili esterni: come gli esistenti di ultima installazione - Finitura profili interni: come gli esistenti di ultima installazione - Tipologia profilo esterno: come gli esistenti di ultima installazione - Tipologia fermavetri: come gli esistenti di ultima installazione - Maniglie: come gli esistenti di ultima installazione - Copricerniere / cerniere: come gli esistenti di ultima installazione - Composizione vetro standard Ug<=1,0 W/mqK. doppi vetri bassoemissivi, 1 camera gas Argon. Distanziatori termici Warm Edge o Super Spacer o equivalenti. Vetro 4+4.2/12We nero 3+3.1 selettivo 70/40 BE gas Argon. Finestre ad una o più ante, con sistema di apertura scorrevoli e parti fisse il tutto come da abaco di progetto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio (coprifili, sigillanti, accessori di fissaggio, materiali di consumo ecc...) per il raccordo ai profili di spessore inferiore per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
		4) serramento in alluminio con apertura scorrevole e sopraluce fisso, misure 440x180cm	cad	1
		6) serramento in alluminio con apertura scorrevole e sopraluce fisso, misure 580x180cm	cad	6
		7) serramento in alluminio con apertura scorrevole e sopraluce fisso, misure 660x180cm	cad	11
		9) serramento in alluminio con apertura scorrevole e sopraluce fisso, misure 460x180cm	cad	4
514	31.2.XH4.02	SERRAMENTO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO Fornitura e posa in opera di serramenti completi di telaio in lega di alluminio a taglio termico con valori di trasmittanza massima di 2,2 W/mqK (limite di legge), tenuta ermetica Classe 4 e tenuta alla pioggia		

		battente Classe 9. La superficie finestrata sarà conforme alle prescrizioni contenute nella normativa UNI 7697:2014 vetro doppio. La tipologia di vetro deve garantire inoltre valori molto buoni di isolamento acustico (39 dB), di resistenza antieffrazione e antinfortunistica in accordo con la normativa UNI7697:2014. Compreso eventuale sostituzione della cassamatta in qualsiasi materiale ed in accordo con le disposizioni con il D.L.. Nel prezzo si intende compreso ogni onere ed accessorio necessario al corretto collegamento della finestra alla parete e finalizzato alla garanzia delle prestazioni elencate sopra e compatibili con la tipologia / modello / marca del serramento scelto con particolare riferimento alle guaine in PDM di tenuta all'aria e termica del sistema serramento parete in accordo con le disposizioni impartite dalla D.L. A garanzia della qualità del prodotto finito, gli accessori e le guarnizioni devono essere tutti originali del sistema come indicato sui manuali del produttore e rispondenti alle norme UNI ed alle disposizioni in materia di sicurezza DL. 626 e DL. 242. Le ante delle porte ed i serramenti con apertura esterna o di particolare dimensionamento e portata saranno realizzati con profili a sezione maggiorata, completati dai cardini certificati CE in conformità alle norme EN 1935. Da fornire speciali guarnizioni perimetrali in elastomero (EPDM) di colore nero, rispettivamente una nella parte esterna tra il vetro e la battuta di contenimento, una interna sulla battuta dell'anta, una intermedia che adotta il principio meccanico della precamera di turbolenza di grande dimensione, con gli angoli vulcanizzati per assicurare la continuità perimetrale di tenuta. Tutti i particolari e squadrette di giunzione sui taglio a 45° e 90° presenti nelle ante e nei telai saranno in lega di alluminio, per evitare la tensocorrosione dovuta all'incompatibilità tra diversi materiali. Gli accoppiamenti saranno realizzati tramite apposite squadrette con serraggio meccanico e l'impiego di colle e sigillanti specifici. Caratteristiche minime serramento: - Permeabilità all'aria: Classe 4 ISTEDIL 0307/20110-D - Tenuta all'acqua: Classe E1200 ISTEDIL 0307/20110-D - Resistenza carico vento: Classe C5 ISTEDIL 0307/20110-D - Trasmittanza Uw: 2,2 W/m2K - Fattore solare: G < 0,60 - Trasmissione luminosa: TL 0,45 - Riduzione acustica: DB > 0,32 - Sostanze pericolose: NPD - Forze azionamento: NPD - Finitura profili esterni: come gli esistenti di ultima installazione - Finitura profili interni: come gli esistenti di ultima installazione - Tipologia profilo esterno: come gli esistenti di ultima installazione - Tipologia fermavetri: come gli esistenti di ultima installazione - Maniglie: come gli esistenti di ultima installazione - Copricerniere / cerniere: come gli esistenti di ultima installazione - Composizione vetro standard Ug<=1,7 W/mqK Finestre ad una o più ante, con sistema di apertura a vasistass + microventilazione, serramento con apertura automatica per evacuazione fumo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio (coprifili, sigillanti, accessori di fissaggio, materiali di consumo ecc...) per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
		12) serramento in alluminio con apertura a vasistass con gancio per l'apertura, misure 420x72cm.	cad	1
		4 bis) serramento in alluminio con apertura automatica per evacuazione fumo, misure 440x180cm.	cad	1

PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. 59 - DEFINIZIONE

Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno.
Essi si dividono tra elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili); gli infissi si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi.
Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento alla norma UNI 8369 (varie parti).
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalità di posa sono sviluppate nell'articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti.
Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, controllerà i campioni della fornitura e richiederà un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate con particolare riguardo alla trasmittanza dei serramenti che non potrà essere maggiore di 1,5W/mqK. In base ai profili proposti dovranno essere garantite le aperture totali nette per i locali aule e uffici così come riportato nei disegni di progetto.

CAPO 14 - QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

ART. 60 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo.
a) Il Direttore dei Lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei materiali che costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) e per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste.
b) Il Direttore dei Lavori potrà altresì procedere all'accettazione della attestazione di conformità della fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche od in mancanza a quelle di seguito riportate. Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

I serramenti con apertura a battente dovranno essere completi di telaio in lega di alluminio a taglio termico (tipo SAPA 72 TT 1.3 o equivalente - dotati di ferramenta a nastro tipo MAICO o equivalente) con valori di trasmittanza massima di 1,5 W/mqK (limite secondo tabella 1 - Allegato I - DM 28/12/12 per l'ottenimento del Conto Energia Termico), tenuta ermetica Classe 4 e tenuta alla pioggia battente Classe 9. La superficie finestrata sarà conforme alle prescrizioni contenute nella normativa UNI 7697:2014, vetro 4+4.2/12We nero 3+3.1 selettivo 70/40 BE gas Argon (per le finestre); vetro 4+4.2/12We nero 4+4.2 selettivo 70/40 BE gas Argon (per le porte) , intercalari terici tipo Super Spacer o Warm Edge o equivalente, avente un valore di isolamento termico Ug<=1,0 W/mqK. La tipologia di vetro deve garantire inoltre valori molto buoni di isolamento acustico (39 dB), di resistenza antieffrazione e antinfortunistica in accordo con la normativa UNI7697:2014. Compreso eventuale sostituzione della cassamatta in qualsiasi materiale ed in accordo con le disposizioni con il D.L.. Nel prezzo si intende compreso ogni onere ed accessorio necessario al corretto collegamento della finestra alla parete e finalizzato alla garanzia delle prestazioni elencate sopra e compatibili con la tipologia / modello / marca del serramento scelto con particolare riferimento alle guaine in PDM di tenuta all'aria e termica del sistema serramento parete in accordo con le disposizioni impartite dalla D.L.. I serramenti saranno costruiti da profili in lega d'alluminio primario da lavorazione plastica rispondenti alla normativa EN AW 6060 UNI-EN 573-3 sottoposti ad un processo di trattamento termico applicato secondo la Normativa UNI EN 755-2 (bonifica con tempra in aria alla pressa, seguita da invecchiamento artificiale) per ottenere lo stato fisico T5. Il telaio fisso di spessore 64 mm e l'anta, complanare all'esterno ed

a sormonto all'interno, di spessore di 72 mm. Le alette di battuta e contenimento vetro di lunghezza di 22 mm ed uno spessore nominale di 1,4 mm con tolleranza di +0,3/-0,0 mm. La sovrapposizione di battuta tra anta e telaio è di 8 mm. Il sistema di tenuta è del tipo a "giunto aperto", la guarnizione di precamera, montata perimetralmente sul telaio, assicura tenuta su un'appendice specifica del profilo anta. I profilati a taglio termico sono composti da due semiprofilati in alluminio, uno esterno ed uno interno, uniti tra loro da barrette isolanti in poliammide rinforzato con collante all'estremità, di altezza 28,6 mm. Tutti i telai fissi ed apribili devono garantire il drenaggio dell'acqua e la compensazione dell'umidità dell'aria nella camera di contenimento delle lastre di vetro, lavorazioni prescritte nei manuali del produttore del sistema. I profilati fermavetro garantiscono il bloccaggio del vetro/pannello, le guarnizioni cingi vetro interne ed esterne sono in EPDM con pinna prolungata all'interno a formare una camera d'aria isolata. A garanzia della qualità del prodotto finito, gli accessori e le guarnizioni devono essere tutti originali del sistema come indicato sui manuali del produttore e rispondenti alle norme UNI ed alle disposizioni in materia di sicurezza DL. 626 e DL. 242. Le ante delle porte ed i serramenti con apertura esterna o di particolare dimensionamento e portata saranno realizzati con profili a sezione maggiorata, completati dai cardini certificati CE in conformità alle norme EN 1935. Da fornire speciali guarnizioni perimetrali in elastomero (EPDM) di colore nero, rispettivamente una nella parte esterna tra il vetro e la battuta di contenimento, una interna sulla battuta dell'anta, una intermedia che adotta il principio meccanico della precamera di turbolenza di grande dimensione, con gli angoli vulcanizzati per assicurare la continuità perimetrale di tenuta. Tutti i particolari e squadrette di giunzione sui taglio a 45° e 90° presenti nelle ante e nei telai saranno in lega di alluminio, per evitare la tensocorrosione dovuta all'incompatibilità tra diversi materiali. Gli accoppiamenti saranno realizzati tramite apposite squadrette con serraggio meccanico e l'impiego di colle e sigillanti specifici.

I serramenti con apertura scorrevole dovranno essere completi di telaio in lega di alluminio a taglio termico (tipo ALUK SC156 equivalente - dotati di ferramenta ALUK o equivalente) con valori di trasmittanza massima di 1,5 W/mqK (limite secondo tabella 1 - Allegato I - DM 28/12/12 per l'ottenimento del Conto Energia Termico), tenuta ermetica Classe 4 e tenuta alla pioggia battente Classe 9. La superficie finestrata sarà conforme alle prescrizioni contenute nella normativa UNI 7697:2014 vetro 4+4.2/12We nero 3+3.1 selettivo 70/40 BE gas Argon, intercalari terici tipo Super Spacer o Warm Edge o equivalente, avente un valore di isolamento termico Ug<=1,0 W/mqK. La tipologia di vetro deve garantire inoltre valori molto buoni di isolamento acustico (39 dB), di resistenza antieffrazione e antinfortunistica in accordo con la normativa UNI7697:2014. Compreso eventuale sostituzione della cassamatta in qualsiasi materiale ed in accordo con le disposizioni con il D.L. per garantire l'eliminazione del ponte termico. Nel prezzo si intende compreso ogni onere ed accessorio necessario al corretto collegamento della finestra alla parete e finalizzato alla garanzia delle prestazioni elencate sopra e compatibili con la tipologia / modello / marca del serramento scelto con particolare riferimento alle guaine in PDM di tenuta all'aria e termica del sistema serramento parete in accordo con le disposizioni impartite dalla D.L.. I serramenti saranno costruiti da profili in lega d'alluminio primario da lavorazione plastica rispondenti alla normativa EN AW 6060 UNI-EN 573-3 sottoposti ad un processo di trattamento termico applicato secondo la Normativa UNI EN 755-2 (bonifica con tempra in aria alla pressa, seguita da invecchiamento artificiale) per portartli allo stato fisico T6. Il telaio fisso di spessore 156 mm, mentre il telaio mobile ha una profondità di 67mm adatto all'installazione di vetrazione con doppia camera e lastre stratificate antisfondamento. I profilati a taglio termico sono composti da due semiprofilati in alluminio, uno esterno ed uno interno, uniti tra loro da barrette isolanti in poliammide rinforzato con collante all'estremità. Tutti i telai fissi ed apribili devono garantire il drenaggio dell'acqua e la compensazione dell'umidità dell'aria nella camera di contenimento delle lastre di vetro, lavorazioni prescritte nei manuali del produttore del sistema. Il sistema permette il montaggio di vetri con lo spessore compreso da 24 a 50mm. Il bloccaggio dei vetri avviene tramite fermavetri in alluminio e guarnizioni esterne ed interne in EPDM. Eventuali acque d'infiltrazione dovranno essere drenate verso l'esterno come previsto dal sistema. A garanzia della qualità del prodotto finito, gli accessori e le guarnizioni devono essere tutti originali del sistema come indicato sui manuali del produttore e rispondenti alle norme UNI ed alle disposizioni in materia di sicurezza DL. 626 e DL. 242. Da fornire speciali guarnizioni perimetrali in elastomero (EPDM) di colore nero, rispettivamente una nella parte esterna tra il vetro e la battuta di contenimento, una interna sulla battuta dell'anta, una intermedia che adotta il principio meccanico della precamera di turbolenza di grande dimensione, con gli angoli vulcanizzati per assicurare la continuità perimetrale di tenuta. Gli spazzolini di tenuta sono in polipropilene ad alta densità con pinna centrale. Le ante sono realizzate con profili tagliati a 90° e assemblate tra di loro. Gli accoppiamenti saranno realizzati tramite apposite squadrette con serraggio meccanico e l'impiego di colle e sigillanti specifici. I serramenti dovranno essere completi di profili di raccordo con i telai di porte e serramenti esistenti di spessore inferiore.

ART. 60.1 – PORTE E FINESTRE CON APERTURA A BATTENTE

- Permeabilità all'aria: Classe 4 ISTEDIL 0307/20110-D
- Tenuta all'acqua: Classe E1200 ISTEDIL 0307/20110-D

- Resistenza carico vento: Classe C5 ISTEDIL 0307/20110-D
- Trasmittanza Uw: < 1,5 W/mqK
- Fattore solare: G < 0,60
- Trasmissione luminosa: TL 0,45
- Riduzione acustica: DB > 0,32
- Sostanze pericolose: NPD
- Forze azionamento: NPD
- Finitura profili esterni: come gli esistenti di ultima installazione
- Finitura profili interni: come gli esistenti di ultima installazione
- Tipologia profilo esterno: come gli esistenti di ultima installazione
- Tipologia fermavetri: come gli esistenti di ultima installazione
- Maniglie: come gli esistenti di ultima installazione
- Copricerniere / cerniere: come gli esistenti di ultima installazione
- Composizione vetro standard Ug<= 1,0 W/mqK. doppi vetri bassoemissivi, 1 camera gas Argon. Distanziatori termici Warm Edge o Super Spacer o equivalenti. Composizione standard vetro 4+4.2/12We nero 3+3.1 selettivo 70/40 BE gas Argon (per le finestre); vetro 4+4.2/12We nero 4+4.2 selettivo 70/40 BE gas Argon (per le porte).

ART. 60.1 – FINESTRE CON APERTURA SCORREVOLE

- Permeabilità all'aria: Classe 4 ISTEDIL 0307/20110-D
- Tenuta all'acqua: Classe E1200 ISTEDIL 0307/20110-D
- Resistenza carico vento: Classe C5 ISTEDIL 0307/20110-D
- Trasmittanza Uw: < 1,5 W/mqK
- Fattore solare: G < 0,60
- Trasmissione luminosa: TL 0,45
- Riduzione acustica: DB > 0,32
- Sostanze pericolose: NPD
- Forze azionamento: NPD
- Finitura profili esterni: come gli esistenti di ultima installazione
- Finitura profili interni: come gli esistenti di ultima installazione
- Tipologia profilo esterno: come gli esistenti di ultima installazione
- Tipologia fermavetri: come gli esistenti di ultima installazione
- Maniglie: come gli esistenti di ultima installazione
- Copricerniere / cerniere: come gli esistenti di ultima installazione
- Composizione vetro standard Ug<=1,0 W/mqK. doppi vetri bassoemissivi, 1 camera gas Argon. Distanziatori termici Warm Edge o Super Spacer o equivalenti. Vetro 4+4.2/12We nero 3+3.1 selettivo 70/40 BE gas Argon.

ART. 61 - SCHERMI

Gli schermi con funzione prevalentemente oscurante dovranno essere realizzati nella forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto; in mancanza di prescrizioni o con prescrizioni insufficienti, si intende che comunque lo schermo deve nel suo insieme resistere alle sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici mantenendo nel tempo il suo funzionamento.

a) Il Direttore dei Lavori dovrà procedere all'accettazione degli schermi mediante il controllo dei materiali che costituiscono lo schermo e, dei loro rivestimenti, controllo dei materiali costituenti gli accessori e/o organi di manovra, mediante la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente dimensioni delle sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica e durabilità agli agenti atmosferici.

b) Il Direttore dei Lavori potrà altresì procedere all'accettazione mediante attestazione di conformità della fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti atmosferici (corrosioni, cicli con lampade solari; camere climatiche, ecc.). La attestazione dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.

CAPO 15 - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

ART. 62 - OPERE DI VETRAZIONE E SERRAMENTISTICA

Si intendono per opere di vetrazione quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro (o prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili di finestre, portafinestre o porte;
Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani aperti delle parti murarie destinate a riceverli.

CAPO 16 - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

ART. 63 - INFISSI DI ALLUMINIO

Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue, saranno valutati a cadauno elemento. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare, tutte le ferramenta e le eventuali pompe a pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute negli articoli sui materiali e sui modi di esecuzione.

CAPO 17 - VERIFICHE E ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

ART.64 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In generale, l'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi dell'Amministrazione. A tal proposito sarà da coordinarsi con i fruitori dell'edificio per la disponibilità delle zone su cui intervenire che dovranno essere inutilizzate.
L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, presenterà alla Direzione dei Lavori, per l'approvazione, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione dei lavori(72).
Il programma approvato, mentre non vincola la Committenza che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo.
Il programma approvato, mentre non vincola l'Amministrazione che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'Amministrazione di non stipulare o di risolvere il Contratto per colpa dell'Appaltatore.
(72) Si fa riferimento al D.P.R. 207/10.

PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO

Si richiamano brevemente le principali norme e leggi che le opere che si intendono realizzare, con il presente appalto, devono rispettare, ad ulteriore integrazione di quelle già citate nel presente documento.

- Legge Regionale 19/2009 “Codice regionale dell'edilizia” e relativo regolamento attuativo
- D.Lgs 12.04.2006 n° 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniturre in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
- D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 163/2006”
- D.M. 19.04.2000 n° 145 “Capitolato generale delle opere pubbliche”
- L.R. 14/2002 “Disciplina organica dei lavori pubblici” e regolamenti di attuazione
- D.M. 18.12.1975 “Norme tecniche aggiornate relative alla edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”
- D.Lgs. 81/2008 “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
- Delibera giunta Regionale n° 2117 del 16.11.2013 “Requisiti igienico-sanitari dei luoghi di lavoro destinati alle attività di produzione di beni e dei servizi di cui alla direttiva 123/2006CE”
- D.M. 28.12.12 “Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni”
- D.C.P.M. 05.12.1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”
- UNI 7697/2015 “Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie”
- UNI EN 14351/2010-1 “Finestre e porte Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche ri resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo”

Regolamenti di igiene

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le modifiche e integrazioni di leggi, regolamenti, decreti e circolari che dovessero intervenire fino alla data dell’offerta, o che intervenissero successivamente.